Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 aprile 1976, n. **337**.

Verifica e riscontro di bollette vincenti del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Ministro per le finanze, per esigenze di servizio, può con proprio decreto, autorizzare l'intendente di finanza ad effettuare le operazioni di accertamento delle bollette vincenti del lotto di cui al titolo X del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, comprese quelle non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ad alcune ricevitorie in numero non inferiore al 10 per cento da indicare nel decreto medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 30 aprile 1976, n. **338**.

Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, recante: « Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, è così sostituito:

« Nelle scuole professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso triennale teorico-pratico con relativo tirocinio.

Presso le predette scuole può essere istituito un quarto anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del quarto corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono essere ammesse al terzo corso delle scuole predette. Ugualmente le vigilatrici di infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso per infermiere professionali ».

Art. 2.

All'articolo 9 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il possesso del diploma di Stato di assistente alla infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonchè a posti di servizio di assistenza alle attività ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico ».

Art. 3.

All'articolo 11 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, è aggiunto il seguente comma:

« La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia) ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 30 aprile 1976, n. **339**.

Limiti di età per l'ammissione alle scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, nonché per il personale di assistenza diretta relativamente alle qualifiche di infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia è fissato in anni 16 compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso.

Art. 2.

Sono soppressi tutti i limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti per l'ammissione alle scuole e corsi per tutte le professioni sanitarie ausiliarie e tutte le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **340**.

Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, è aggiunto il comma seguente:

« I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **341**.

Concessione di un contributo straordinario all'istituto sperimentale per il tabacco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'istituto sperimentale per il tabacco, istituito con la legge 6 giugno 1973, n. 306, è concesso un contributo straordinario di 465 milioni di lire per far fronte al disavanzo della gestione del primo semestre 1973 del soppresso istituto scientifico per il tabacco.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico al capitolo 211 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1976.

Al maggior fabbisogno di lire 465 milioni sul citato capitolo 211 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **342**.

Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art. 2.

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il cittadino o lo straniero che commette uno dei fatti previsti dagli articoli precedenti è punito secondo la legge italiana, anche nei seguenti casi:

1) quando l'aereo è immatricolato in Italia;

2) quando l'aereo, ovunque immatricolato, atterra sul territorio italiano avendo ancora a bordo l'autore del delitto;

3) quando l'aereo, anche se non immatricolato in Italia, è stato dato in locazione o noleggio ad enti pubblici o privati, italiani o stranieri, od a persone fisiche, domiciliati sul territorio dello Stato;

4) a richiesta del Ministro per la grazia e giustizia quando l'autore del delitto si trova comunque sul territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l'estradizione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — RUMOR — COSSIGA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **343**.

Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque.

Il contributo sarà concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè ai pescatori singoli che offrono in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unità da costruire.

Il contributo sarà corrisposto annualmente *pro rata* all'istituto finanziatore ».

Le lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unità e di nuovi galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate;

b) miglioramento delle unità e dei galleggianti di cui alla precedente lettera *a*) mediante nuove installazioni per uso della pesca; ».

Art. 2.

Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, e successive modificazioni, concernenti il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, è autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile la spesa di 150 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni fino a concorrenza della spesa prevista anche per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce lo stanziamento sul quale l'impegno è assunto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a lire 150 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 150 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **344**.

Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato a lire 2.050 milioni.

Art. 2.

Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia, di cui all'articolo 45, primo comma, lettera *i*), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è fissato in misura non inferiore a lire 550 milioni. Il contributo annuo in favore della cineteca nazionale, di cui alla lettera *o*) del predetto articolo 45 è fissato in misura non inferiore a lire 150 milioni.

Per le esigenze connesse allo svolgimento dei corsi ordinari e speciali, organizzati nell'ambito delle attività istituzionali dal consiglio di amministrazione, che ne determina anche la durata, per il funzionamento delle sezioni di studio, di ricerca e di sperimentazione,

il centro sperimentale di cinematografia può avvalersi, limitatamente all'assunzione del personale docente, delle disposizioni di cui all'articolo 36, commi primo e secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, per le esigenze della cineteca nazionale.

Art. 3.

All'onere di lire 700 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1976, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — SARTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **345.**

Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 31 del « Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri » — approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 — quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145, è sostituito dal seguente:

« Il più anziano dei generali di divisione assume di diritto la carica di vice comandante generale, sostituisce il comandante generale durante le assenze di questi e rimane in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalle leggi. Può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — FORLANI — COSSIGA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **346.**

Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'articolo 1159 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto l'articolo seguente:

« Art. 1159-*bis*. - *Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.* — La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale ».

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1159-*bis* del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonché ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire cinquemila.

Art. 3.

Il riconoscimento della proprietà, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo precedente, può essere richiesto con ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

La richiesta è resa nota mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei

due albi. L'istanza deve essere notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica di cui al comma precedente.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Tuttavia, quando il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce eccede tali limiti, il pretore rimette gli atti al tribunale competente.

Quando non è fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del codice civile.

Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale.

Art. 4.

Ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici, singole o associate, sono applicabili le agevolazioni previste dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.

I trasferimenti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione entro il 31 dicembre 1980, sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli precedenti, sono esenti all'atto della loro regolarizzazione da qualunque sovratassa e pena pecuniaria, dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

Le agevolazioni previste nel comma precedente si applicano altresì ai procedimenti, iniziati ai sensi della legge 14 novembre 1962, n. 1610, e successive modificazioni, e definiti dopo il 31 dicembre 1974.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — MARCORA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **347**.

Provvedimenti per i capitani dei servizi logistici dello Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani del ruolo del servizio automobilistico, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è elevato per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 rispettivamente a 27, 27, 23, 23 e 23 unità.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 è fissato rispettivamente in 20, 20, 24, 24 e 24 unità.

Art. 2.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani del servizio di commissariato (ruolo sussistenza), quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è fissato per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 rispettivamente in 13, 13, 3, 4 e 5 unità.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 è fissato rispettivamente in 6, 13, 4, 4 e 5 unità.

Art. 3.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani del servizio di amministrazione, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è elevato per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 rispettivamente a 33, 33, 38, 38 e 38 unità.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 è fissato rispettivamente in 25, 25, 39, 39 e 39 unità.

Art. 4.

Le promozioni indicate nei precedenti articoli 1, 2 e 3 eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

Art. 5.

I quadri di avanzamento ordinari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore prima della stessa data.

Le promozioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 in aumento a quelle fissate dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, per l'anno 1976 sono effettuate per ciascuno dei servizi mediante la formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, iscrivendovi gli ufficiali che, nella graduatoria di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nel quadro ordinario.

Gli ufficiali iscritti nei quadri suppletivi sono promossi dopo i pari grado iscritti nei quadri ordinari.

Art. 6.

All'onere di lire 25 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 11 maggio 1976, n. **348**.

Contributo straordinario all'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' concesso per l'anno 1976 un contributo straordinario di lire 1 miliardo e 500 milioni all'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1976

LEONE

MORO — PEDINI — SARTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 22 maggio 1976, n. **349**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti per la proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

Art. 1-*bis*. — « Per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'articolo 1-*quater* della legge 31 luglio 1975, n. 363 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 24 maggio 1976, n. 350.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, punto 3), primo comma, le parole: « è incrementato della somma di lire 380 miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di lire 38 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 23 miliardi per l'anno 1986 » sono sostituite con le altre: « è incrementato della somma di lire 350 miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 20 miliardi per l'anno 1986 ».

All'articolo 1, punto 3), secondo comma, le parole: « assicurando l'integrale accoglimento, nei limiti delle suddette disponibilità, delle domande di finanziamento regolarmente presentate alla Cassa e relative ad imprese insediate nel Mezzogiorno ovvero in zone in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore » sono sostituite con le altre: « assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri ».

All'articolo 1, punto 3), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 50 miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire 10 miliardi per l'anno 1976 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1977 e 1978 ».

All'*articolo 1, dopo il punto 3), è inserito il seguente:*

« 3-*bis*) Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979.

Il terzo comma dell'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito con il seguente:

" Le disponibilità esistenti su detto fondo speciale saranno utilizzate dalla sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative, nonché, nel limite fino al 10 per cento, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assistenza istituzionale svolta a favore della cooperazione, con quelle modalità che verranno determinate su proposta del comitato esecutivo della sezione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio " ».

All'articolo 1, punto 4), secondo comma, dopo le parole: « di complessive lire 42.000 milioni », sono introdotte le seguenti altre: « , per ciascuno degli anni suddetti, ».

All'articolo 1, punto 4), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4) ».

All'articolo 2, al primo, secondo e terzo comma, le parole: « 138 miliardi » sono sostituite dalle altre: « 148 miliardi ».

All'articolo 3, al primo comma, dopo le parole: « sempre che » sono aggiunte le altre: « il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e ».

All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I termini previsti dal primo comma dell'articolo 1 e dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sono prorogati al 30 settembre 1976 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO — ANDREOTTI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 40)

Nel titolo e nell'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 40, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 13 marzo 1976, dove è scritto: « ... associazione di mutua *assistenza e previdenza* della Corte dei conti ... » leggasi: « ... associazione di mutua *previdenza ed assistenza tra il personale* della Corte dei conti ... ».

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Vastogirardi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Isernia per la protezione delle bellezze naturali nell'adunanza del 5 marzo 1974 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio del comune di Vastogirardi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vastogirardi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il comune di Vastogirardi ha notevole interesse pubblico perchè presenta una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche molisane, fra le quali monte Pizzi, monte di Mezzo, Montagnola, colle Sabatino, colle Campolongo, colle Cimosa, colle Bernardi, colle S. Mauro. Tutto il sistema montano racchiude cospicui caratteri di bellezze naturali essendo, quasi interamente, ricoperto da un incontaminato manto boschivo che crea profondi e suggestivi effetti estetici nel paesaggio. Il territorio è attraversato dal tratturo Celano-Foggia che rappresenta un peculiare aspetto della tradizionale attività pastorale della regione che, attraverso i secoli ha trasfuso i propri caratteri nel paesaggio modellandolo armoniosamente a propri bisogni. Costituiscono alla bellezza del paesaggio numerosi corsi d'acqua a carattere torrentizio. L'insieme rappresenta un quadro di incomparabile bellezza che è possibile ammirare da innumerevoli punti di vista. Il centro abitato è inoltre ricco di valori estetici e tradizionali meritevoli, pertanto, di tutela;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Vastogirardi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia.

La soprintendenza ai monumenti di Campobasso curerà che il comune di Vastogirardi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Verbale n. 10

SEDUTA DEL 5 MARZO 1974

(*Omissis*).

Si passa ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno riguardante il comune di Vastogirardi.

(*Omissis*).

Il presidente mette ai voti la proposta di vincolo riguardante l'intero territorio del comune di Vastogirardi. La proposta viene approvata, all'unanimità, ad eccezione del sindaco il quale motiva il proprio voto contrario col fatto che il vincolo doveva essere limitato soltanto al centro storico e alla zona archeologica.

La proposta viene accolta con la seguente motivazione: « Si propone di sottoporre a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, numero 1497, l'intero territorio compreso nel comune di Vastogirardi, in quanto, la zona ha notevole interesse paesaggistico, presentando una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche-molisane fra le quali: monte Pizzi, monte di Mezzo, Montagnola, colle Sabatino, colle Campolongo, colle Cimosa, colle Bernardi, colle S. Mauro. Tutto il sistema montano racchiude cospicui caratteri di bellezza essendo, quasi interamente, ricoperto da un incontaminato manto boschivo, che crea profondi e suggestivi effetti estetici nel paesaggio.

Il territorio è attraversato dal tratturo Celano-Foggia che rappresenta un peculiare aspetto della tradizionale attività pastorale della regione che, attraverso i secoli, ha trasfuso i propri caratteri nel paesaggio, modellandolo armoniosamente ai propri bisogni.

La presenza di corsi d'acqua, tra i quali il fiume Trigno e i suoi numerosi affluenti, di natura torrentizia, che defluiscono dai monti segnando itinerari tortuosi, incide anch'essa positivamente nel paesaggio.

L'insieme rappresenta un quadro di incomparabile bellezza che è possibile ammirare da innumerevoli posizioni. Il centro abitato, ricco di valori estetici e tradizionali, ben si inserisce nel circostante paesaggio, con il quale si fonde, creando un complesso meritevole di tutela.

(*Omissis*).

(6130)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Imperia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	10.500
Salariati fissi:		
comuni	»	7.750
qualificati	»	8.798
specializzati	»	9.794

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6385)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972. n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Viterbo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.506
Salariati fissi:		
comuni	»	6.945
qualificati	»	7.785
specializzati	»	8.792

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6384)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Reggio Calabria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.061
Salariati fissi:		
comuni	»	6.683
qualificati	»	7.493
specializzati	»	8.303

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6358)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Isernia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.061

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.979
qualificati . . . . . » 8.807
specializzati . . . . . . » 9.623

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6386)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di La Spezia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.704

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.696
qualificati . . . . » 7.512
specializzati . . . . » 8.368

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6387)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Pistoia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 11.384

Salariati fissi:

comuni . . . . » 8.425
qualificati . . . . » 9.513
specializzati . . . . » 10.555

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6354)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di L'Aquila ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . L. 11.017

Salariati fissi:

comuni » 6.721
qualificati . . » 7.431
specializzati . . » 8.380

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6388)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Sassari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 10.050

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.747
qualificati . . . . » 8.597
specializzati . . . . » 9.375

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6343)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Savona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.183

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.969
qualificati . . . . » 7.781
specializzati . . . . » 8.593

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6344)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Brescia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 11.706

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.965
qualificati . . . . » 8.987
specializzati . . . . . » 10.029

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6345)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Catanzaro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.159

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.702
qualificati . . . . » 7.508
specializzati . . . . » 8.312

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6346)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Pisa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.822

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.902
qualificati . . . . » 8.748
specializzati . . . . » 9.579

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6351)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Brindisi ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	10.011
Salariati fissi:		
comuni	»	7.860
qualificati	»	8.598
specializzati	»	9.392

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6327)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Cagliari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.150
Salariati fissi:		
comuni	»	7.093
qualificati	»	7.935
specializzati	»	8.674

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6349)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Caltanissetta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.399
Salariati fissi:		
comuni	»	7.157
qualificati	»	8.016
specializzati	»	8.876

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6348)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Forlì ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . L. 10.309

Salariati fissi:

comuni . . . . » —
qualificati . . . . . » 9.946
specializzati . . . . . . » 11.290

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6347)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Lecce ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 10.446

Salariati fissi:

comuni . . . . » 8.695
qualificati . . . . » 9.747
specializzati . . . . » 10.889

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6389)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Pescara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.291

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.404
qualificati . . . . » 8.219
specializzati . . . . » 9.033

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6350)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Bolzano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 10.095

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.372
qualificati . . . . » 8.162
specializzati . . . . » 8.995

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6331)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Campobasso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.386

Salariati fissi:

comuni . . . . » 8.125
qualificati . . . . » 8.972
specializzati . . . . » 9.819

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6330)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Caserta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.501

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.005
qualificati . . . . » 7.997
specializzati . . . . » 8.617

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6329)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Rovigo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.585

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.576
qualificati . . . . » 8.444
specializzati . . . . » 9.455

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6328)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Catania ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.753

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.752
qualificati . . . . » 8.560
specializzati . . . . » 9.381

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6340)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Potenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.191

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.708
qualificati . . . . » 7.541
specializzati . . . . » 8.369

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6355)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Genova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 10.088

Salariati fissi:

comuni . . . . » 8.218
qualificati . . . . » 9.221
specializzati . . . . » 10.072

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6335)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Gorizia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.916

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.527
qualificati . . . . » 8.347
specializzati . . . . » 9.376

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6334)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Bergamo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.876

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.866
qualificati . . . . » 7.700
specializzati . . . . » 8.525

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6333)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Bologna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . L. 10.920

Salariati fissi:

comuni . . . . . . » 8.994
qualificati . . . . » 10.687
specializzati . . . . . » 11.789

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6332)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Salerno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.524

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.399
qualificati . . . . » 8.235
specializzati . . . . » 8.863

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6342)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Pordenone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 10.054

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.522
qualificati . . . . » 8.387
specializzati . . . . » 9.463

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6353)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Firenze ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	10.544
Salariati fissi:		
comuni	»	8.357
qualificati	»	9.402
specializzati	»	10.441

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6339)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Grosseto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.431
Salariati fissi:		
comuni	»	7.210
qualificati	»	7.970
specializzati	»	8.730

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6337)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Benevento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.571
Salariati fissi:		
comuni	»	8.050
qualificati	»	8.860
specializzati	»	9.670

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6338)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Frosinone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . L. 9.163

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.108
qualificati . . . . . . » 7.934
specializzati . . . . . » 8.769

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6336)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Roma ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.614

Salariati fissi:

comuni . . . . » 8.341
qualificati . . . . . . » 8.636
specializzati . . . . . » 9.753

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6341)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Piacenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.546

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.257
qualificati . . . . » 8.037
specializzati . . . . . . » 8.983

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6352)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Torino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti L. 9.804

Salariati fissi:

comuni » 8.042
qualificati » 8.931
specializzati » 9.853

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6380)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Reggio Emilia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 10.707

Salariati fissi:

comuni . . . . » 8.603
qualificati . . . . » 9.598
specializzati . . . . » 10.503

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6357)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Ragusa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.460

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.443
qualificati . . . . » 8.316
specializzati . . . . » 9.171

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6356)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Siena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	10.307
Salariati fissi:		
comuni	»	8.632
qualificati	»	9.366
specializzati	»	9.957

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6383)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Sondrio ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.219
Salariati fissi:		
comuni	»	6.964
qualificati	»	—
specializzati	»	8.606

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6382)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Siracusa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.720
Salariati fissi:		
comuni	»	6.500
qualificati	»	7.277
specializzati	»	8.076

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6381)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia Pesaro-Urbino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . L. 8.958

Salariati fissi:

comuni . . . . . . » 7.806
qualificati . » 8.579
specializzati . . . . » 9.361

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6369)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Perugia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.249

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.149
qualificati . . . . » 8.319
specializzati . . . . » 8.855

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6368)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Pavia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 10.150

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.610
qualificati . . . . » 8.530
specializzati . . . . » 9.460

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6367)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Rieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.092
Salariati fissi:		
comuni	»	6.616
qualificati	»	7.418
specializzati	»	8.225

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6359)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kerasav, in Portici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Kerasav di Portici (Napoli), con effetto dal 18 agosto 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kerasav di Portici (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6445)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Cessazione dell'addizionale del 50 per cento sui premi per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, prevista dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, che prevede un'addizionale temporanea sui premi nella misura del 50 per cento dei premi stessi per fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1966;

Vista la relazione dell'I.N.A.I.L. dalla quale risulta che gli oneri predetti sono stati completamente coperti dagli incassi della addizionale di cui sopra fino a tutto il 31 dicembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

La data di cessazione dell'addizionale del 50 per cento sui premi per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, prevista dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, è stabilita al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro effettuerà il rimborso agli interessati dell'eccesso di addizionale versata in sede di conguaglio dei premi.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

(6521)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Benros, in Bergamo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 27 agosto 1970, n. 4785, con il quale la ditta Benros S.r.l. fu autorizzata ad attivare in Trescore Terme - Cenate Sotto (Bergamo) un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche purché registrate;

Considerato che già in data 18 ottobre 1971, a seguito di apposita ispezione erano emerse alcune carenze per cui la ditta sopraddetta era stata invitata ad effettuare appositi lavori di ristrutturazione, lavori il cui espletamento era stato più volte sollecitato;

Considerato altresì che, in data 15 maggio 1976, da un ulteriore verbale ispettivo, sono emerse ancora carenze a livello strutturale e di controllo;

Verificato che, da concorda dichiarazione del personale dipendente, il responsabile direttore tecnico, dottor Egidio Pettinati, non ottemperava a quanto disposto dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dirigendo come ivi prescritto l'officina predetta in modo continuativo;

Visti gli articoli 161 e 162 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e art. 25 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Benros (Istituto farmaco biologico S.r.l.), con sede legale in Bergamo, via P. Isabello, 21, l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale n. 4785 in data 27 agosto 1970, con la quale era stata autorizzata, presso l'officina della suddetta ditta, sita in Trescore Terme - Cenate Sotto (Bergamo) la produzione di specialità chimiche purché registrate.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6518)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

Disposizioni sulla validità delle domande d'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa prodotto nelle campagne 1973-74, 1974-75 e 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i propri decreti relativi ai termini di presentazione delle domande d'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa prodotto nelle campagne 1973-74, 1974-75 e 1975-76;

Viste, in particolare, le disposizioni in essi contenute in base alle quali la validità delle domande predette rimaneva condizionata all'avvenuta presentazione entro il termine di quindici giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di molitura delle olive, per la campagna 1973-74, ed entro trenta giorni, per le campagne 1974-75 e 1975-76, e, comunque, non oltre un termine ultimo fissato dagli stessi decreti;

Accertato che le disposizioni relative all'osservanza dei suddetti termini di quindici e di trenta giorni hanno incontrato, in tutte e tre le campagne, notevoli difficoltà applicative specie da parte di piccoli olivicoltori che non hanno potuto rispettarli per motivi inerenti a particolari situazioni locali riguardanti la raccolta e la molitura delle olive;

Considerato che, per le suddette ragioni, appare opportuno dare validità alle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva presentate, a seconda delle campagne, dopo la scadenza dei predetti termini di quindici e di trenta giorni, a condizione che risultino prodotte entro il termine ultimo fissato con le stesse disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

Per la validità delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa, prodotto nelle annate 1973-74, 1974-75 e 1975-76, presentate entro il termine ultimo fissato dai decreti di cui alle premesse, si prescinde dall'osservanza del termine di quindici giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di molitura, per la campagna 1973-74 e di trenta giorni, dalla medesima decorrenza, per le campagne 1974-75 e 1975-76.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

(6549)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1975-76 per le province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Imperia e Savona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 10 ottobre 1975, con cui sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1975-76 e, quale termine ultimo per la presentazione delle domande stesse, il 31 maggio 1976;

Atteso che nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Imperia e Savona, la maturazione delle olive è stata ritardata dall'andamento climatico ivi verificatosi, per cui in dette zone sono tutt'ora in corso le operazioni di raccolta e di molitura delle olive;

Considerata la necessità di prorogare per dette zone il termine ultimo di presentazione delle domande di integrazione di prezzo;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1975-76 è prorogato al 15 giugno 1976 per le province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Imperia e Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

(6550)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto amministrativo e di diritto ecclesiastico (seconda cattedra) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto amministrativo;
2) diritto ecclesiastico (seconda cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6522)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Vincenzo Greco, nato a Caprarica di Lecce (Lecce) il 7 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 26 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(5942)

Il dott. Dario Fantucci, nato a Latina il 7 settembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 16 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(5943)

Il dott. Claudio Barbi, nato a Roma il 6 febbraio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 11 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(5944)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Alfredo Mossini, nato a Porto Mantovano (Mantova) il 2 ottobre 1924, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 12 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5945)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976, registro n. 29 Istruzione, foglio n. 48, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 17 gennaio 1975 (n. 1682/72), il ricorso straordinario proposto dall'insegnante tecnico pratico Merlo Antonio, avverso la decisione 4 maggio 1966, n. 9722 c/4, con la quale il provveditore agli studi di Lecce respingeva la domanda dell'interessato di riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del periodo intercorso tra la cessazione dell'impiego presso l'Istituto professionale di Brindisi e la riassunzione presso l'istituto tecnico industriale «Fermi» di Lecce.

(6091)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976, registro n. 29 Istruzione, foglio n. 46, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione prima del 10 gennaio 1975 (numero 1447/72) il ricorso straordinario proposto dal prof. Pietro Belmonte, avverso la decisione 23 settembre 1969, n. 52117, della commissione provinciale ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, funzionante presso il provveditorato agli studi di Catania, decisione con la quale veniva negata all'interessato la qualifica di incaricato stabile per l'insegnamento della stenografia, in quanto abilitato in un solo sistema.

(6090)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1974

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1974 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con i regolamenti (CEE) n. 1134 e n. 1135 del 29 aprile 1974 — modificati con i regolamenti (CEE) n. 2496 del 2 ottobre 1974 e n. 2518 del 4 ottobre 1974 — e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1353 del 28 maggio 1975, n. 557 del 15 marzo 1976 e n. 1020 del 29 aprile 1976 sono i seguenti, a decorrere dal 3 maggio 1976:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	195.970	176.422	247.009
	B	127.380	114.674	160.556
	C	97.985	88.211	123.504
Burley	A	152.058	136.842	206.660
	B	98.838	88.947	134.329
	C	72.988	65.684	99.197
Maryland	A	169.777	152.828	224.957
	B	110.355	99.338	146.222
	C	81.493	73.357	107.979
Kentucky	A	258.840	232.985	322.641
	B	164.866	148.398	205.504
	C	98.920	89.039	123.302
Nostrano	A	203.110	182.863	273.299
	B	157.450	141.754	211.860
	C	119.662	107.733	161.014
Beneventano	A	158.888	142.986	205.851
	B	124.131	111.708	160.821
	C	88.133	79.313	114.183

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia: Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Tabacco in foglia: Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Tabacco in colli: Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Xanty Yakà	A	260.168	234.140	375.897
	B	224.283	201.845	324.049
	C	165.969	149.365	239.796
Perustitza	A	231.557	208.359	309.338
	B	212.438	191.155	283.796
	C	155.080	139.543	207.171
Erzegovina	A	207.939	187.156	279.423
	B	190.770	171.703	256.351
	C	135.447	121.909	182.009
Round tip.	A	894.600	805.157	1.199.867
Scafati	B	1.040.233	936.229	1.395.194
Sumatra	C	374.484	337.042	502.270
Brasile selvaggio, altre varietà	A	—	—	—
	B	96.781	87.151	—
	C	82.264	74.078	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay e ibridi derivati, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivati (lire al q.le)
Prime foglie I	185.560	167.013	256.109
II	150.510	135.466	207.733
III	119.583	107.631	165.048
Foglie basse I	224.734	202.271	310.177
II	181.437	163.302	250.418
III	146.386	131.755	202.042
Foglie mediane I	206.178	185.570	284.566
II	169.066	152.167	233.344
III	144.325	129.899	199.196
Foglie apicali I	138.139	124.332	190.659

Paraguay e ibridi derivati

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)
Foglie basse I S	214.575	193.168
I	181.564	163.450
II	148.552	133.732
III	115.541	104.014
Foglie mediane I	198.070	178.309
II	165.058	148.591
III	132.046	118.873
Foglie apicali I	165.058	148.591
II	132.046	118.873
III	99.035	89.155

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di cui sopra, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento (CEE) n. 716 del 6 marzo 1973.

I tassi di umidità dei tabacchi in foglia e di quelli in colli sono stabiliti negli allegati 1 dei rispettivi regolamenti (CEE) n. 1134 e n. 1135 del 29 aprile 1974.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1974 con il regolamento (CEE) n. 1470 del 4 giugno 1974, n. 1353 del 28 maggio 1975, n. 557 del 15 marzo 1976 e n. 1020 del 29 aprile 1976, sono i seguenti, a decorrere dal 3 maggio 1976:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	128.849
Paraguay e ibridi derivati	100.922
Bright	107.663
Burley	66.254
Maryland	81.662
Kentucky e ibridi similari, Moro di Cori, Salento	52.580
Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano	113.634
Beneventano	77.521
Xanty Yakà	138.190
Perustitza	129.812
Erzegovina, e ibridi derivati	115.753
Round tip., Scafati, Sumatra	544.576
Brasile selvaggio, altre varietà	21.956

(6420)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1975

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1975 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con i regolamenti (CEE) n. 673 e n. 674 del 4 marzo 1975 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1353 del 28 maggio 1975, n. 557 del 15 marzo 1976 e n. 1020 del 29 aprile 1976, sono i seguenti, a decorrere dal 3 maggio 1976:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia: Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Tabacco in foglia: Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Tabacco in colli: Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	199.919	179.888	252.884
	B	129.947	116.927	164.375
	C	99.959	89.944	126.442
Burley	A	152.058	136.842	208.586
	B	98.838	88.947	135.581
	C	72.968	65.684	100.121
Maryland	A	173.147	155.813	230.350
	B	112.546	101.278	149.727
	C	83.111	74.790	110.568
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	A	251.128	226.030	322.188
	B	159.954	143.968	205.215
	C	95.972	86.381	123.129
Nostrano, Resistente, Gojano	A	203.110	182.863	273.299
	B	157.450	141.754	211.860
	C	119.662	107.733	161.014
Beneventano	A	158.888	142.986	205.851
	B	124.131	111.708	160.821
	C	88.133	79.313	114.183

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Xanty Yakà	A	260.168	234.140	375.897
	B	224.283	201.845	324.049
	C	165.969	149.365	239.796
Perustitza	A	231.557	208.359	309.338
	B	212.438	191.155	283.796
	C	155.080	139.543	207.171
Erzegovina e ibridi derivati	A	207.939	187.156	281.522
	B	190.770	171.703	258.277
	C	135.447	121.909	183.377
Round tip	A	894.600	805.157	1.198.708
Scafati	B	1.040.233	936.229	1.393.846
Sumatra	C	374.484	337.042	501.785
Brasile selvaggio, altre varietà	A	—	—	—
	B	98.707	88.885	—
	C	83.901	75.552	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay e ibridi derivati, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivati (lire al q.le)
Prime foglie I	189.807	170.826	262.610
II	153.955	138.559	213.006
III	122.320	110.088	169.238
Foglie basse I	229.878	206.890	318.050
II	185.589	167.030	256.774
III	149.737	134.763	207.170
Foglie mediane I	210.897	189.807	291.789
II	172.936	155.642	239.267
III	147.628	132.865	204.252
Foglie apicali I	141.301	127.171	195.499

Paraguay e ibridi derivati

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)
Foglie basse I S	231.726	208.567
I	196.076	176.480
II	160.426	144.392
III	124.776	112.305
Foglie mediane I	213.901	192.523
II	178.251	160.436
III	142.601	128.349
Foglie apicali I	178.251	160.436
II	142.601	128.349
III	106.951	96.262

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di cui sopra, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento (CEE) n. 716 del 6 marzo 1973.

I tassi di umidità dei tabacchi in foglia e di quelli in colli sono stabiliti negli allegati 1 dei rispettivi regolamenti (CEE) n. 673 e n. 674 del 4 marzo 1975.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1975 con i regolamenti (CEE) n. 675 del 4 marzo 1975, n. 1353 del 28 maggio 1975, n. 557 del 15 marzo 1976 e n. 1020 del 29 aprile 1976, sono i seguenti, a decorrere dal 3 maggio 1976:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	133.857
Paraguay e ibridi derivati	105.930
Bright	105.930
Burley	68.373
Maryland	81.662
Kentucky e ibridi similari, Moro di Cori, Salento	64.521
Nostrano, Resistente, Gojano	113.634
Beneventano	79.255
Xanty Yakà	139.153
Perustitza	130.775
Erzegovina e ibridi derivati	118.449
Round tip., Scafati, Sumatra	496.426
Brasile selvaggio, altre varietà	23.593

(6421)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 27-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bonacasa Angelo, in Mortara (Pavia), via San Giovanni, 3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 27-PV », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

(6262)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 28 agosto 1954. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Siracusa. — Intestazione: Vinci Sebastiano fu Santo. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 28 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,75	843,75	843,50	843,75	843,75	843,70	844 —	843,75	843,75	843,75
Dollaro canadese	860,20	860,20	858 —	860,20	861,20	860,15	861,50	860,20	860,20	860,20
Franco svizzero	342,45	342,45	342 —	342,45	342,63	342,40	343 —	342,45	342,45	342,45
Corona danese	138,10	138,10	138 —	138,10	137,75	138,05	137,80	138,10	138,10	138,10
Corona norvegese	154,20	154,20	153 —	154,20	152 —	154,15	153 —	154,20	154,20	154,20
Corona svedese	189,44	189,44	189,75	189,44	189,75	189,40	189,85	189,44	189,44	189,45
Fiorino olandese	306,92	306,92	307,25	306,92	307,15	306,90	307,02	306,91	306,91	306,90
Franco belga	21,25	21,25	21,25	21,25	21,30	21,20	21,19	21,25	21,25	21,25
Franco francese	178,78	178,78	178,60	178,78	178,70	178,75	178,65	178,78	178,78	178,78
Lira sterlina	1487 —	1487 —	1485 —	1487 —	1482 —	1486,99	1483 —	1487 —	1487 —	1487 —
Marco germanico	325,90	325,90	325,90	325,90	325,75	325,85	326,20	325,90	325,90	325,90
Scellino austriaco	45,5075	45,5075	45,65	45,5075	45,60	45,48	45,64	45,5075	45,5075	45,50
Escudo portoghese	27,75	27,75	27,60	27,75	27,66	27,73	27,70	27,75	27,75	27,75
Peseta spagnola	12,45	12,45	12,45	12,45	12,43	12,43	12,4475	12,45	12,45	12,45
Yen giapponese	2,816	2,816	2,79	2,816	2,81	2,80	2,8162	2,8160	2,8160	2,81

Media dei titoli del 28 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,100
» 5 % (Ricostruzione)	96,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,150
» 5 % (Città di Trieste)	91,175
» 5 % (Beni esteri)	90,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	82,950
» 9 % » » 1975-90	92,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,900
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,650
» poliennali 7 % 1978	90,350
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,900
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843,875
Dollaro canadese	860,85
Franco svizzero	342,725
Corona danese	137,95
Corona norvegese	153,60
Corona svedese	189,645
Fiorino olandese	306,965
Franco belga	21,22
Franco francese	178,715
Lira sterlina	1485 —
Marco germanico	326,05
Scellino austriaco	45,574
Escudo portoghese	27,725
Peseta spagnola	12,449
Yen giapponese	2,816

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Ravenna

Con deliberazione della giunta regionale 17 marzo 1976, n. 729, controllata senza rilievi della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella seduta del 14 aprile 1976, prot. n. 1269/1222, sono classificate provinciali e come tali incluse nell'elenco delle strade provinciali di Ravenna le strade appresso elencate della lunghezza complessiva di km 39+392 circa, tutte in comune di Ravenna:

1) strada di Mezzano e tratto della via Nuova, dalla strada statale n. 16 alla via Cerba, di complessivi km 3+028;

2) strada Cerba, dalla strada provinciale S. Alberto alla via Mezzano, di km 4+950;

3) strada Ammonite e tratto della via Santerno, dalla strada statale n. 16 alla comunale Canala, di complessivi chilometri 4+201;

4) strada Canala, dalla via Santerno alla strada statale n. 16, di km 7+990;

5) strada Braccesca, dalla strada provinciale Piangipane alla strada statale n. 253, di km 2+321;

6) strada Viazza di Villanova, dal passaggio a livello delle ferrovie dello Stato alla strada provinciale Montone Abbandonato, di km 5+310;

7) strada Castello, dalla strada provinciale Gambellara alla strada provinciale Budria del Castello, di km 1+979;

8) strada Standiana e tratto via Lunga, dalla strada statale n. 16 alla strada statale n. 71, di complessivi km 5+399;

9) strada via Lunga - secondo tratto, dalla strada provinciale Cella alla strada statale n. 71, di km 2+072;

10) strada Petrosa, dalla strada provinciale Violaro-Petrosa alla via Lunga, di km 2+142.

Le estese chilometriche sopra riportate, riferite alle singole strade, hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento delle strade medesime dall'ente cedente al cessionario; le stesse strade, cessano, di conseguenza, di essere classificate comunali e vengono quindi cancellate dall'elenco delle strade comunali del comune di Ravenna.

(5959)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di trecento posti gratuiti di studio per convittore da godersi presso i convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1976;

Veduto il decreto ministeriale 16 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 75, foglio n. 366, con il quale è stato fissato il contingente di posti gratuiti di convittore e semiconvittore;

Veduto il decreto ministeriale 10 marzo 1976, con cui è stata fissata la misura delle rette e delle semirette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.
Concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento, presso i convitti nazionali, di complessivi trecento posti gratuiti di studio per convittore.

I posti sono così distinti:

duecento da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media;

cento da assegnarsi ad alunni che, nell'anno scolastico 1975-76 conseguiranno la licenza media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai 7 anni e non superiore a 15 anni alla data del 30 settembre 1976.

Fermo restando il limite minimo di età, gli aspiranti al beneficio che dimostrino, con certificato del rettore del convitto, di essere convittori o semiconvittori nei convitti nazionali o negli istituti di educazione indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, possono partecipare al concorso anche se hanno superato il limite massimo di età.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso, agli aspiranti il cui nucleo familiare si trovi in condizione di stato di disagio economico e che avranno conseguita, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1975-76, la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 7/10, se alunni della scuola elementare e di almeno 6,50/10, se alunni di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado o la licenza media con il giudizio di almeno «buono»; non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per gli aspiranti che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media).

Art 3.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta, su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema-modello allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1976.

Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Art. 4.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico, rilasciato dall'istituto frequentato, che attesti la conseguita promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media nella sessione estiva dell'anno scolastico 1975-76.

Se trattasi di alunni che hanno conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare, nel certificato devono essere indicati i voti conseguiti nelle singole materie; se trattasi di alunne che hanno conseguito la licenza media, nel certificato deve essere indicato il giudizio espresso dalla commissione.

Detti certificati possono essere sostituiti soltanto con copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico attestante che l'aspirante al beneficio è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, recante a tergo una dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle rendite annuali, al lordo delle ritenute fiscali, percepite dai componenti il nucleo familiare e quali risultano dal mod. 740 relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1975.

Tale dichiarazione può essere rilasciata a parte, su apposito modello, dallo stesso ufficio distrettuale delle imposte.

Il reddito annuo complessivo, per poter essere ammessi al concorso, non deve superare la somma di L. 3.400.000, se con un figlio a carico, aumentabile di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia, con la indicazione dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti nel corrente anno. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti di ufficio relativamente alla veridicità della dichiarazione;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

e) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

g) per i figli a carico, perchè studenti universitari, certificato rilasciato dall'Università;

h) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'ufficio del lavoro, attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere), *c*) e *d*) comporta la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere n data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 5.
Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti

Il concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale he attribuirà i punteggi indicati nelle tabelle annesse al preente bando e formerà distinte graduatorie dei vincitori del

concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media e del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ciascuna categoria, graduatorie degli idonei.

I vincitori del concorso riceveranno, tramite le direzioni dei convitti nazionali interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza di ogni diritto, risposta di accettazione del beneficio e della sede destinata, alla stessa direzione del convitto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altri aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopraindicate saranno date agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1976-77 i vincitori del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione del convitto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1976-77.

Entro la data del 15 ottobre 1976 gli interessati dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, tramite la direzione del convitto interessato, una richiesta documentata di proroga della presa di possesso del posto.

Nessuna comunicazione verrà data agli aspiranti al beneficio esclusi dal concorso o che non risulteranno compresi tra i vincitori.

La relazione della commissione e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

I vincitori del concorso che nell'anno scolastico 1976-77 hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o della scuola media godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media).

Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1976-77 hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Il beneficiario di posto gratuito rimane in convitto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in convitto tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi competente può, su richiesta dell'alunno interessato, da effettuarsi tramite il rettore del convitto, che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, concedere l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Roma, addì 29 aprile 1976

p. *Il Ministro*: URSO

Scheda modello di domanda

Il sottoscritto . . . . padre o madre o tutore dell'alunno . . . . . nato a . . . il . . residente a . . . via . . . chiede che il predetto alunno sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittore bandito per l'anno scolastico 1976-77.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) . . . .
b) . . . .
c) . . . .
d) . . . .

Indica, in ordine di preferenza, le sedi alle quali gradirebbe che l'alunno, nel caso sia compreso tra i vincitori, sia assegnato . . . . (indicare cinque sedi di istituti).

Data . . . .

Firma

. . . .

TABELLA DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

) *Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio*:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte « negativo »;

6) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

8) punti 6 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi saranno apportate, ai punteggi sopra indicati le seguenti detrazioni:

per redditi complessivi inferiori

		a L.	50.000	detraz. di punti	0,03;
da L.	50.000	» »	69.999	»	0,06;
» »	70.000	» »	99.999	»	0,09;
» »	100.000	» »	149.999	»	0,12;
» »	150.000	» »	199.999	»	0,15;
» »	200.000	» »	249.999	»	0,18;
» »	250.000	» »	299.999	»	0,21;
» »	300.000	» »	349.999	»	0,24;
» »	350.000	» »	399.999	»	0,27;
» »	400.000	» »	449.999	»	0,30;
» »	450.000	» »	499.999	»	0,33;
» »	500.000	» »	549.999	»	0,36;
» »	550.000	» »	599.999	»	0,39;
» »	600.000	» »	649.999	»	0,42;
» »	650.000	» »	699.999	»	0,45;
» »	700.000	» »	749.999	»	0,48;
» »	750.000	» »	799.999	»	0,51;
» »	800.000	» »	849.999	»	0,55;
» »	850.000	» »	899.999	»	0,59;
» »	900.000	» »	949.999	»	0,63;
» »	950.000	» »	999.999	»	0,67;
» »	1.000.000	» »	1.049.999	»	0,72;
» »	1.050.000	» »	1.099.999	»	0,77;
» »	1.100.000	» »	1.149.999	»	0,82;
» »	1.150.000	» »	1.199.999	»	0,87;
» »	1.200.000	» »	1.249.999	»	0,92;
» »	1.250.000	» »	1.299.999	»	0,97;
» »	1.300.000	» »	1.349.999	»	1,05;
» »	1.350.000	» »	1.399.999	»	1,13;
» »	1.400.000	» »	1.449.999	»	1,21;

da L. 1.450.000	a L. 1.499.999	detraz. di punti	1,29;
» » 1.500.000	» » 1.549.999	»	1,39;
» » 1.550.000	» » 1.599.999	»	1,49;
» » 1.600.000	» » 1.649.999	»	1,59;
» » 1.650.000	» » 1.699.999	»	1,69;
» » 1.700.000	» » 1.749.999	»	1,79;
» » 1.750.000	» » 1.799.999	»	1,89;
» » 1.800.000	» » 1.849.999	»	2,04;
» » 1.850.000	» » 1.899.999	»	2,19;
» » 1.900.000	» » 1.949.999	»	2,34;
» » 1.950.000	» » 1.999.999	»	2,50;
» » 2.000.000	» » 2.099.999	»	2,70;
» » 2.100.000	» » 2.199.999	»	2,90;
» » 2.200.000	» » 2.299.999	»	3,10;
» » 2.300.000	» » 2.399.999	»	3,30;
» » 2.400.000	» » 2.499.999	»	3,50;
» » 2.500.000	» » 2.599.999	»	3,70;
» » 2.600.000	» » 2.699.999	»	3,90;
» » 2.700.000	» » 2.799.999	»	4,10;
» » 2.800.000	» » 2.899.999	»	4,30;
» » 2.900.000	» » 2.999.999	»	4,50;
» » 3.000.000	» » 3.199.999	»	4,70;
» » 3.200.000	» » 3.399.999	»	4,90;
» » 3.400.000	» » 3.599.999	»	5,20;
» » 3.600.000	» » 3.799.999	»	5,50;
» » 3.800.000	» » 3.999.999	»	6,00;
» » 4.000.000	in poi	»	7.00.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini della attribuzione del *punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto* gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

B) *Valutazione del profitto scolastico* (1):

scuola elementare:

media del 7 .	punti 1
» dal 7,1 al 7,5 .	» 1,50
» » 7,6 all'8	» 2
» dall'8,1 all'8,5 .	» 2,50
» » 8,6 al 9 .	» 3
» dal 9,1 al 9,5 .	» 3,50
» » 9,6 al 10	» 4

scuola media:

media del 6,5 .	punti 1,50
» dal 6,6 al 7	» 2
» » 7,1 al 7,5 .	» 3
» » 7,6 all'8 .	» 4
» dall'8,1 all'8,5 .	» 5
» » 8,6 al 9	» 6
» dal 9,1 al 9,5 .	» 7
» » 9,6 al 10	» 8

licenza media:

con giudizio di « buono » .	punti 3
» » » « distinto » .	» 5
» » » « ottimo » .	» 7

scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti 2
» dal 6,6 al 7 .	» 3
» » 7,1 al 7,5 . .	» 4,30
» » 7,6 all'8 .	» 5,60
» dall'8,1 all'8,5 .	» 6,90
» » 8,6 al 9 .	» 8,20
» dal 9,1 al 9,5 . .	» 9,50
» » 9,6 al 10 .	» 11

C) *Punteggio per disagiata residenza*:

la commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1976-77.

D) *Preferenze a parità di merito*:

a parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

---

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

(6106)

Concorso per il conferimento di novantasei posti gratuiti di studio per convittrice da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1976;

Veduto il decreto ministeriale 16 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 75, foglio n. 366, con il quale è stato fissato il contingente di posti gratuiti di convittrice e semiconvittrice;

Veduto il decreto ministeriale 10 marzo 1976 con cui è stata fissata la misura delle rette e delle semirette per il mantenimento delle alunne convittrici e semiconvittrici;

Decreta:

Art. 1.
Concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento, presso il convitto nazionale di Anagni, gli educandati femminili statali ed altri Istituti pubblici di educazione femminile, di complessivi novantasei posti gratuiti di studio per convittrice.

I posti sono così distinti:

cinquanta da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

quarantasei da assegnarsi ad alunne che, nell'anno scolastico 1975-76, conseguiranno la licenza media o che frequentino corsi di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai 7 anni e non superiore a 15 anni alla data del 30 settembre 1976.

Fermo restando il limite minimo di età, le aspiranti al beneficio che dimostrino, con certificato del capo dell'istituto, di essere convittrici o semiconvittrici negli istituti di educazione femminile indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, possono partecipare ai concorso anche se hanno superato il limite massimo di età.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso, alle aspiranti il cui nucleo familiare si trovi in condizione di stato di disagio economico e che avranno conseguita, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1975-76, la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 7/10, se alunne della scuola elementare, e di almeno 6,50/10, se alunne di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado, o la licenza media con il giudizio di almeno « buono »; non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per le aspiranti che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media).

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta, su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema-modello allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo

successivo, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1976.

Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico, rilasciato dall'Istituto frequentato, che attesti la conseguita promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media nella sessione estiva dell'anno scolastico 1975-76.

Se trattasi di alunne che hanno conseguita la promozione alla classe superiore o la licenza elementare, nel certificato devono essere indicati i voti conseguiti nelle singole materie; se trattasi di alunne che hanno conseguita la licenza media, nel certificato deve essere indicato il giudizio espresso dalla commissione.

Detti certificati possono essere sostituiti soltanto con copia autenticata dalla pagella scolastica;

b) certificato medico attestante che l'aspirante al beneficio e di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, una dichiarazione dell'ufficio distretturale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle rendite annuali, al lordo delle ritenute fiscali, percepite dai componenti il nucleo familiare quali risultano dal mod. 740 relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1975.

Tale dichiarazione può essere rilasciata a parte, su apposito modello, dello stesso ufficio distrettuale delle imposte.

Il reddito annuo complessivo, per poter essere ammesse al concorso. non deve superare la somma di L. 3.400.000 se con un figlio a carico, aumentabile di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia, con la indicazione dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti nel corrente anno. Se tale lavoro e svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze. Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti di ufficio relativamente alla veridicità della dichiarazione;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

e) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non e previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

f) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfane di guerra, figlie di mutilati ed invalidi di guerra, di invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

g) per i figli a carico, perchè studenti universitari, certificato rilasciato dall'Università;

h) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'ufficio del lavoro, attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) comporta la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 5.

Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti

Il concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale che attribuirà i punteggi indicati nelle tabelle annesse al presente bando e formerà distinte gratuatorie delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media e del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola secondaria di secondo grado.

Dopo le graduatorie delle vincitrici la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ciascuna categoria, graduatorie delle idonee.

Le vincitrici del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza di ogni diritto, risposta di accettazione del beneficio e della sede destinata, alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte delle vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altre aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazione in tal senso e con le modalità sopraindicate saranno date alle interessate.

All'inizio dell'anno scolastico 1976-77 le vincitrici del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito alla vincitrice che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1976-77.

Nessuna comunicazione verrà data alle aspiranti al beneficio escluse dal concorso o che non risulteranno comprese tra le vincitrici.

La relazione della commissione e le graduatorie delle vincitrici e delle idonee del concorso di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

Le vincitrici del concorso che nell'anno scolastico 1976-77 hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o della scuola media godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media).

Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1976-77, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

La beneficiaria, di posto gratuito rimane nell'istituto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerata dal pernottamento nell'istituto tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi competente può, su richiesta dell'alunna interessata, da effettuarsi tramite il capo dell'istituto, che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, concedere l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Roma, addì 29 aprile 1976

p. *Il Ministro*: Urso

Schema modello di domanda

Il sottoscritto . . . . . padre o madre o tutore dell'alunna . . . . . . nata a . . . il . . . residente a . . . via . . . . . . chiede che la predetta alunna sia ammessa al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittrice bandito per l'anno scolastico 1976-77.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) . . . .
b) . . . .
c) . . . .
d) . . . .

Indica, in ordine di preferenza, le sedi alle quali gradirebbe che l'alunna, nel caso sia compresa tra le vincitrici, sia assegnata . . . . . (indicare cinque sedi di istituti).

Data . . . .

Firma

. . . .

TABELLA DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio*:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e che presenti il certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte « negativo »;

6) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

8) punti 6 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi saranno apportate, ai punteggi sopra indicati le seguenti detrazioni:

per redditi complessivi inferiori

da L.	a L.	detraz. di punti
	50.000	0,03;
50.000	69.999	0,06;
70.000	99.999	0,09;
100.000	149.999	0,12;
150.000	199.999	0,15;
200.000	249.999	0,18;
250.000	299.999	0,21;
300.000	349.999	0,24;
350.000	399.999	0,27;
400.000	449.999	0,30;
450.000	499.999	0,33;
500.000	549.999	0,36;
550.000	599.999	0,39;
600.000	649.999	0,42;
650.000	699.999	0,45;
700.000	749.999	0,48;
750.000	799.999	0,51;
800.000	849.999	0,55;
850.000	899.999	0,59;
900.000	949.999	0,63;
950.000	999.999	0,67;
1.000.000	1.049.999	0,72;
1.050.000	1.099.999	0,77;
1.100.000	1.149.999	0,82;
1.150.000	1.199.999	0,87;
1.200.000	1.249.999	0,92;
1.250.000	1.299.999	0,97;
1.300.000	1.349.999	1,05;
1.350.000	1.399.999	1,13;
1.400.000	1.449.999	1,21;
1.450.000	1.499.999	1,29;
1.500.000	1.549.999	1,39;
1.550.000	1.599.999	1,49;
1.600.000	1.649.999	1,59;
1.650.000	1.699.999	1,69;
1.700.000	1.749.999	1,79;
1.750.000	1.799.999	1,89;
1.800.000	1.849.999	2,04;
1.850.000	1.899.999	2,19;
1.900.000	1.949.999	2,34;
1.950.000	1.999.999	2,50;
2.000.000	2.099.999	2,70;
2.100.000	2.199.999	2,90;
2.200.000	2.299.999	3,10;
2.300.000	2.399.999	3,30;
2.400.000	2.499.999	3,50;
2.500.000	2.599.999	3,70;
2.600.000	2.699.999	3,90;
2.700.000	2.799.999	4,10;
2.800.000	2.899.999	4,30;
2.900.000	2.999.999	4,50;
3.000.000	3.199.999	4,70;
3.200.000	3.399.999	4,90;
3.400.000	3.599.999	5,20;
3.600.000	3.799.999	5,50;
3.800.000	3.999.999	6,00;
4.000.000 in poi		7,00.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini della attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

B) *Valutazione del profitto scolastico* (1):

scuola elementare:

media	punti
del 7	1
dal 7,1 al 7,5	1,50
» 7,6 all'8	2
dall'8,1 all'8,5	2,50
» 8,6 al 9	3
dal 9,1 al 9,5	3,50
» 9,6 al 10	4

scuola media:

media	punti
del 6,5	1,50
dal 6,6 al 7	2
» 7,1 al 7,5	3
» 7,6 all'8	4
dall'8,1 all'8,5	5
» 8,6 al 9	6
dal 9,1 al 9,5	7
» 9,6 al 10	8

licenza media:

	punti
con giudizio di « buono »	3
» » » « distinto »	5
» » » « ottimo »	7

scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media	punti
del 6,5	2
dal 6,6 al 7	3
» 7,1 al 7,5	4,30
» 7,6 all'8	5,60
dall'8,1 all'8,5	6,90
» 8,6 al 9	8,20
dal 9,1 al 9,5	9,50
» 9,6 al 10	11

C) *Punteggio per disagiata residenza*:

la commissione attribuirà da 0,25 di punto a fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nello anno scolastico 1976-77.

D) *Preferenze a parità di merito*:

a parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

---

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

(6107)

Concorso per il conferimento di trecentonovanta posti gratuiti di studio per semiconvittore da godersi presso i convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1976;

Veduto il decreto ministeriale 16 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 75, foglio n. 376, con il quale è stato fissato il contingente di posti gratuiti di convittore e semiconvittore;

Veduto il decreto ministeriale 10 marzo 1976 con cui è stata fissata la misura della retta e semiretta;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento di complessivi trecentonovanta posti gratuiti di studio per semiconvittore da godersi presso i convitti nazionali.

I posti sono così distinti:

trecentocinquanta da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media distribuiti come segue:

cinque posti nel convitto nazionale di Aosta;
sette posti nel convitto nazionale di Arezzo;
dieci posti nel convitto nazionale di Arpino;
otto posti nel convitto nazionale di Assisi;
sei posti nel convitto nazionale di Avellino;
quattordici posti nel convitto nazionale di Bari;
venti posti nel convitto nazionale di Benevento;
otto posti nel convitto nazionale di Bolzano;
otto posti nel convitto nazionale di Cagliari;
sei posti nel convitto nazionale di Campobasso;
dieci posti nel convitto nazionale di Catania;
sei posti nel convitto nazionale di Catanzaro;
dieci posti nel convitto nazionale di Chieti;
venti posti nel convitto nazionale di Cividale;
quattordici posti nel convitto nazionale di Correggio;
sedici posti nel convitto nazionale di Cosenza;
otto posti nel convitto nazionale di Genova;
dieci posti nel convitto nazionale di L'Aquila;
sei posti nel convitto nazionale di Lecce;
otto posti nel convitto nazionale di Lovere;
diciotto posti nel convitto nazionale di Lucera;
cinque posti nel convitto nazionale di Macerata;
dieci posti nel convitto nazionale di Maddaloni;
sei posti nel convitto nazionale di Milano;
cinque posti nel convitto nazionale di Napoli;
sei posti nel convitto nazionale di Palermo;
tre posti nel convitto nazionale di Parma;
due posti nel convitto nazionale di Potenza;
dieci posti nel convitto nazionale di Prato;
tre posti nel convitto nazionale di Reggio Calabria;
dodici posti nel convitto nazionale di Roma;
venti posti nel convitto nazionale di Sassari;
cinque posti nel convitto nazionale di Sessa Aurunca;
sei posti nel convitto nazionale di Siena;
quattro posti nel convitto nazionale di Sondrio;
quattro posti nel convitto nazionale di Teramo;
quattordici posti nel convitto nazionale di Tivoli;
tre posti nel convitto nazionale di Torino;
dieci posti nel convitto nazionale di Venezia;
quattro posti nel convitto nazionale di Vibo Valentia;

quaranta da assegnarsi ad alunni che, nel corrente anno scolastico, hanno conseguito la licenza media o che hanno titolo a frequentare classi di scuole secondarie di secondo grado, distribuiti come segue:

sette posti nel convitto nazionale di Cividale;
quattro posti nel convitto nazionale di Genova;
due posti nel convitto nazionale di Lovere;
due posti nel convitto nazionale di Napoli;
quattro posti nel convitto nazionale di Parma;
cinque posti nel convitto nazionale di Prato;
cinque posti nel convitto nazionale di Roma;
dieci posti nel convitto nazionale di Sassari;
un posto nel convitto nazionale di Torino.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana o che abbiano la residenza anagrafica o di fatto nel comune sede dell'istituto e che raggiungano l'età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 15 anni alla data del 30 settembre 1976.

Fermo restando il limite minimo di età, gli aspiranti al beneficio che dimostrino, con certificato del rettore del convitto, di essere convittori e semiconvittori nei convitti nazionali possono partecipare al concorso anche se hanno superato il prescritto limite massimo di età.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso per ciascun istituto, agli aspiranti il cui nucleo familiare si trovi in condizione di stato di disagio economico e che avranno conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1975-76, la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 7/10, se alunni della scuola elementare, di 6,50/10 se alunni di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado o la licenza media con il giudizio di almeno «buono».

Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per gli aspiranti che frequentano l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media).

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta, su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1976.

Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico, rilasciato dall'istituto frequentato, che attesti la conseguita promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media nella sessione estiva dell'anno scolastico 1975-76.

Se tratasi di alunni che hanno conseguita la promozione alla classe superiore o la licenza elementare, nel certificato devono essere indicati i voti conseguiti nelle singole materie; se trattasi di alunni che hanno conseguita la licenza media, nel certificato deve essere indicato il giudizio espresso dalla commissione.

Detti certificati possono essere sostituiti soltanto con copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico attestante che l'aspirante al beneficio è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, una dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle rendite annuali, al lordo delle ritenute fiscali, percepite dai componenti il nucleo familiare quali risultano dal mod. 740 relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1975.

Tale dichiarazione può essere rilasciata a parte, su apposito modello, dello stesso ufficio distrettuale delle imposte.

Il reddito annuo complessivo, per essere ammessi al concorso, non deve superare la somma di L. 3.400.000 se con un figlio a carico, aumentabile di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia, con la indicazione dell'Ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti nel corrente anno. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente,

prestano servizio alle sue dipendenze. Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti di ufficio relativemante alla veridicità della dichiarazione;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

e) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

g) per i figli a carico, perchè studenti universitari, certificato rilasciato dall'Università;

h) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'ufficio del lavoro, attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) comporta la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 5.
Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti

Il concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale che formerà, per ciascun istituto, distinte graduatorie dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media e dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Dopo le graduatorie dei vincitori, la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ciascun istituto, graduatorie degli idonei.

Per la compilazione delle graduatorie, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

I vincitori del concorso, riceveranno, tramite le direzioni dei convitti nazionali interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione del convitto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altri aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopraindicate, saranno date agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1976-77 i vincitori del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi caso per caso e per giustificati motivi, dalla direzione del convitto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore che abbia accettato il beneficio stesso, ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi caso per caso, non sia in condizioni di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1976-77.

Entro la data del 15 ottobre 1976 gli interessati dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, tramite la direzione del convitto interessato, una richiesta documentata di proroga della presa di possesso del posto.

Nessuna comunicazione verrà data agli aspiranti al beneficio esclusi dal concorso o che non risulteranno compresi tra i vincitori.

La relazione della commissione e le graduatorie dei vincitori e degli idonei, per ogni singolo istituto, del concorso di cui trattasi, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.
Durata e natura del beneficio

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1976-77. hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o della scuola media, godranno del beneficio, salvo casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media).

Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1976-77, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Roma, addì 29 aprile 1976

p. *Il Ministro*: URSO

Scheda modello di domanda

Il sottoscritto . . . . . padre o madre o tutore dell'alunno . . . . . nato a . . . il . . . residente a . . . via . . . . . chiede che il predetto alunno sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per semiconvittore bandito per l'anno scolastico 1976-77.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) . . . .
b) . . . .
c) . . . .
d) . . . .

Data . . . .

Firma
. . . .

TABELLA DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio*:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte « negativo »;

6) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

8) punti 6 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi saranno apportate, ai punteggi sopra indicati le seguenti detrazioni:

per redditi complessivi inferiori

		a L.	50.000	detraz. di punti	0,03;
da L.	50.000	» »	69.999	»	0,06;
» »	70.000	» »	99.999	»	0,09;
» »	100.000	» »	149.999	»	0,12;
» »	150.000	» »	199.999	»	0,15;
» »	200.000	» »	249.999	»	0,18;
» »	250.000	» »	299.999	»	0,21;
» »	300.000	» »	349.999	»	0,24;
» »	350.000	» »	399.999	»	0,27;
» »	400.000	» »	449.999	»	0,30;

da L. 450.000	a L. 499.999	detraz. di punti	0,33;
» » 500.000	» » 549.999	»	0,36;
» » 550.000	» » 599.999	»	0,39;
» » 600.000	» » 649.999	»	0,42;
» » 650.000	» » 699.999	»	0,45;
» » 700.000	» » 749.999	»	0,48;
» » 750.000	» » 799.999	»	0,51;
» » 800.000	» » 849.999	»	0,55;
» » 850.000	» » 899.999	»	0,59;
» » 900.000	» » 949.999	»	0,63;
» » 950.000	» » 999.999	»	0,67;
» » 1.000.000	» » 1.049.999	»	0,72;
» » 1.050.000	» » 1.099.999	»	0,77;
» » 1.100.000	» » 1.149.999	»	0,82;
» » 1.150.000	» » 1.199.999	»	0,87;
» » 1.200.000	» » 1.249.999	»	0,92;
» » 1.250.000	» » 1.299.999	»	0,97;
» » 1.300.000	» » 1.349.999	»	1,05;
» » 1.350.000	» » 1.399.999	»	1,13;
» » 1.400.000	» » 1.449.999	»	1,21;
» » 1.450.000	» » 1.499.999	»	1,29;
» » 1.500.000	» » 1.549.999	»	1,39;
» » 1.550.000	» » 1.599.999	»	1,49;
» » 1.600.000	» » 1.649.999	»	1,59;
» » 1.650.000	» » 1.699.999	»	1,69;
» » 1.700.000	» » 1.749.999	»	1,79;
» » 1.750.000	» » 1.799.999	»	1,89;
» » 1.800.000	» » 1.849.999	»	2,04;
» » 1.850.000	» » 1.899.999	»	2,19;
» » 1.900.000	» » 1.949.999	»	2,34;
» » 1.950.000	» » 1.999.999	»	2,50;
» » 2.000.000	» » 2.099.999	»	2,70;
» » 2.100.000	» » 2.199.999	»	2,90;
» » 2.200.000	» » 2.299.999	»	3,10;
» » 2.300.000	» » 2.399.999	»	3,30;
» » 2.400.000	» » 2.499.999	»	3,50;
» » 2.500.000	» » 2.599.999	»	3,70;
» » 2.600.000	» » 2.699.999	»	3,90;
» » 2.700.000	» » 2.799.999	»	4,10;
» » 2.800.000	» » 2.899.999	»	4,30;
» » 2.900.000	» » 2.999.999	»	4,50;
» » 3.000.000	» » 3.199.999	»	4,70;
» » 3.200.000	» » 3.399.999	»	4,90;
» » 3.400.000	» » 3.599.999	»	5,20;
» » 3.600.000	» » 3.799.999	»	5,50;
» » 3.800.000	» » 3.999.999	»	6,00;
» » 4.000.000	in poi	»	7,00;

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini della attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

B) *Valutazione del profitto scolastico*:

scuola elementare:

media del 7	punti	1
» dal 7,1 al 7,5	»	1,50
» » 7,6 all'8	»	2
» dall'8,1 all'8,5	»	2,50
» dall'8,6 al 9	»	3
» dal 9,1 al 9,5	»	3,50
» dal 9,6 al 10	»	4

scuola media:

media del 6,5	punti	1,50
» dal 6,6 al 7	»	2
» » 7,1 al 7,5	»	3
» » 7,6 all'8	»	4
» dall'8,1 all'8,5	»	5
» dall'8,6 al 9	»	6
» dal 9,1 al 9,5	»	7
» » 9,6 al 10	»	8

licenza media:

con giudizio di «buono»	punti	3
» » «distinto»	»	5
» » «ottimo»	»	7

scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti	2
» dal 6,6 al 7	»	3
» » 7,1 al 7,5	»	4,30
» » 7,6 all'8	»	5,60
» dall'8,1 all'8,5	»	6,90
» » 8,6 al 9	»	8,20
» dal 9,1 al 9,5	»	9,50
» » 9,6 al 10	»	11

Preferenze a parità di merito:

a parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(6108)

Concorso per il conferimento di cinquantuno posti gratuiti di studio per semiconvittrice da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1976;

Veduto il decreto ministeriale 16 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 75, foglio n. 376, con il quale è stato fissato il contingente di posti gratuiti di convittrice e semiconvittrice;

Veduto il decreto ministeriale 10 marzo 1976 con cui è stata fissata la misura della retta e semiretta;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento di complessivi cinquantuno posti gratuiti di studio per semiconvittrici, da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

I posti sono così distinti:

quarantadue da assegnarsi ad alunne della scuola elementare o media distribuiti come segue:

sei posti nel convitto nazionale di Anagni;

un posto nell'educandato statale «SS. Annunziata» di Firenze;

due posti nell'educandato statale «Delle Fanciulle» di Milano;

cinque posti nell'educandato statale «S. Benedetto» di Montagnana (Padova);

cinque posti nell'educandato statale «M. Adelaide» di Palermo;

un posto nell'educandato statale «Uccellis» di Udine;

un posto nell'educandato statale «Agli Angeli» di Verona;

cinque posti nel conservatorio «S. Elisabetta» di Barga (Lucca);

due posti nell'istituto «Sant'Alfonso» di Colletorto (Campobasso);

un posto nel conservatorio «Delle Mantellate» di Firenze;

un posto nel conservatorio «S. Marta» in Montopoli Valdarno (Pisa);

quattro posti nell'istituto «De Pino» di Maratea (Potenza);

tre posti nel conservatorio «S. Giovanni Battista» di Pistoia;

due posti nel conservatorio «S. Chiara» di S. Miniato (Pisa);

due posti nel conservatorio «Corradini» di Sezze (Latina);

un posto nell'istituto «SS. Trinità» di Vico Equense (Napoli);

nove posti da assegnarsi ad alunne che, nel corrente anno scolastico, hanno conseguito la licenza media o che hanno titolo a frequentare classi di scuole secondarie di secondo grado, distribuiti come segue:

un posto nell'educandato statale «SS. Annunziata» di Firenze;

quattro posti nell'educandato statale «S. Benedetto» di Montagnana (Padova);

due posti nell'educandato statale «M. Adelaide» di Palermo;

un posto nell'educandato statale «Agli Angeli» di Verona;

un posto nel conservatorio «S. Giovanni Battista» di Pistoia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana o che abbiano la residenza anagrafica o di fatto nel comune sede dell'istituto e che raggiungano l'età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 15 anni alla data del 30 settembre 1976.

Fermo restando il limite minimo di età, le aspiranti al beneficio che dimostrino, con certificato del capo dell'istituto di cui al precedente articolo, di essere semiconvittrici negli istituti di educazione femminile possono partecipare al concorso anche se hanno superato il prescritto limite massimo di età.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso per ciascun istituto, alle aspiranti il cui nucleo familiare si trovi in condizione di stato di disagio economico e che avranno conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1975-76, la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 7/10, se alunne della scuola elementare, di 6,50/10 se alunne di scuola media o di scuola secondaria di secondo grado o la licenza media con il giudizio di almeno «buono».

Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per le aspiranti che frequentino l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media).

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta, su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1976.

Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico, rilasciato dall'istituto frequentato, che attesti la conseguita promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media nella sessione estiva dell'anno scolastico 1975-76.

Se trattasi di alunne che hanno conseguita la promozione alla classe superiore o la licenza elementare, nel certificato devono essere indicati i voti conseguiti nelle singole materie; se trattasi di alunne che hanno conseguita la licenza media, nel certificato deve essere indicato il giudizio espresso dalla commissione.

Detti certificati possono essere sostituiti soltanto con copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico attestante che l'aspirante al beneficio è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, una dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle rendite annuali, al lordo delle ritenute fiscali, percepite dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dal mod. 740 relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1975.

Tale dichiarazione può essere rilasciata a parte, su apposito modello, dello stesso ufficio distrettuale delle imposte.

Il reddito annuo complessivo, per essere ammessi al concorso, non deve superare la somma di L. 3.400.000 se con un figlio a carico, aumentabili di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia, con la indicazione dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti nel corrente anno. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti di ufficio relativamente alla veridicità della dichiarazione;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

e) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

f) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfane di guerra, figlie di mutilati ed invalidi di guerra, di invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

g) per i figli a carico, perchè studenti universitari, certificato rilasciato dall'Università;

h) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'ufficio del lavoro, attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) comporta la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 5.

Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti

Il concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale che formerà, per ciascun istituto, distinte graduatorie delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media e delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola secondaria di secondo grado.

Dopo le graduatorie delle vincitrici, la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ciascun istituto, graduatorie delle idonee.

Per la compilazione delle graduatorie, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le vincitrici del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli istituti di educazione femminile interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte delle vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altre aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopraindicate saranno date alle interessate.

All'inizio dell'anno scolastico 1976-77 le vincitrici del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso e per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito alla vincitrice che abbia accettato il beneficio stesso, ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi caso per caso, non sia in condizioni di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1976-77.

Entro la data del 15 ottobre 1976 le interessate dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, tramite la direzione dell'istituto interessato, una richiesta documentata di proroga della presa di possesso del posto.

Nessuna comunicazione verrà data alle aspiranti al beneficio escluse dal concorso o che non risulteranno comprese tra le vincitrici.

La relazione della commissione e le graduatorie delle vincitrici e delle idonee, per ogni singolo istituto, del concorso di cui trattasi, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1976-77, hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media).

Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1976-77, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Roma, addì 29 aprile 1976

p. *Il Ministro*: URSO

Scheda modello di domanda

Il sottoscritto . . padre o madre o tutore dell'alunna . . . . nata a . . il . . residente a . . via . . chiede che la predetta alunna sia ammessa al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per semiconvittrice bandito per l'anno scolastico 1976-77.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) .
b) . . . .
c) .
d)

Data, .

Firma

TABELLA DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio*:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte « negativo »;

6) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

8) punti 6 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per redditi complessivi inferiori

			detraz. di punti
	a L.	50.000	0,03;
da L. 50.000	» »	69.999	» 0,06;
» » 70.000	» »	99.999	» 0,09;
» » 100.000	» »	149.999	» 0,12;
» » 150.000	» »	199.999	» 0,15;
» » 200.000	» »	249.999	» 0,18;
» » 250.000	» »	299.999	» 0,21;
» » 300.000	» »	349.999	» 0,24;
» » 350.000	» »	399.999	» 0,27;
» » 400.000	» »	449.999	» 0,30;
» » 450.000	» »	499.999	» 0,33;
» » 500.000	» »	549.999	» 0,36;
» » 550.000	» »	599.999	» 0,39;
» » 600.000	» »	649.999	» 0,42;
» » 650.000	» »	699.999	» 0,45;
» » 700.000	» »	749.999	» 0,48;
» » 750.000	» »	799.999	» 0,51;
» » 800.000	» »	849.999	» 0,55;
» » 850.000	» »	899.999	» 0,59;
» » 900.000	» »	949.999	» 0,63;
» » 950.000	» »	999.999	» 0,67;
» » 1.000.000	» »	1.049.999	» 0,72;
» » 1.050.000	» »	1.099.999	» 0,77;
» » 1.100.000	» »	1.149.999	» 0,82;
» » 1.150.000	» »	1.199.999	» 0,87;
» » 1.200.000	» »	1.249.999	» 0,92;
» » 1.250.000	» »	1.299.999	» 0,97;
» » 1.300.000	» »	1.349.999	» 1,05;
» » 1.350.000	» »	1.399.999	» 1,13;
» » 1.400.000	» »	1.449.999	» 1,21;
» » 1.450.000	» »	1.499.999	» 1,29;
» » 1.500.000	» »	1.549.999	» 1,39;
» » 1.550.000	» »	1.599.999	» 1,49;
» » 1.600.000	» »	1.649.999	» 1,59;
» » 1.650.000	» »	1.699.999	» 1,69;
» » 1.700.000	» »	1.749.999	» 1,79;
» » 1.750.000	» »	1.799.999	» 1,89;
» » 1.800.000	» »	1.849.999	» 2,04;
» » 1.850.000	» »	1.899.999	» 2,19;
» » 1.900.000	» »	1.949.999	» 2,34;
» » 1.950.000	» »	1.999.999	» 2,50;
» » 2.000.000	» »	2.099.999	» 2,70;
» » 2.100.000	» »	2.199.999	» 2,90;
» » 2.200.000	» »	2.299.999	» 3,10;
» » 2.300.000	» »	2.399.999	» 3,30;
» » 2.400.000	» »	2.499.999	» 3,50;
» » 2.500.000	» »	2.599.999	» 3,70;
» » 2.600.000	» »	2.699.999	» 3,90;
» » 2.700.000	» »	2.799.999	» 4,10;
» » 2.800.000	» »	2.899.999	» 4,30;
» » 2.900.000	» »	2.999.999	» 4,50;
» » 3.000.000	» »	3.199.999	» 4,70;
» » 3.200.000	» »	3.399.999	» 4,90;
» » 3.400.000	» »	3.599.999	» 5,20;
» » 3.600.000	» »	3.799.999	» 5,50;
» » 3.800.000	» »	3.999.999	» 6,00;
» » 4.000.000	in poi		» 7,00.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; on sono considerati a carico, ai fini della attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

B) *Valutazione del profitto scolastico:*

scuola elementare:

media del 7	punti	1
» dal 7,1 al 7,5	»	1,50
» » 7,6 all' 8	»	2
» dall'8,1 all' 8,5	»	2,50
» » 8,6 al 9	»	3
» dal 9,1 al 9,5	»	3,50
» » 9,6 al 10	»	4

scuola media:

media del 6,5	punti	1,50
» dal 6,6 al 7	»	2
» » 7,1 al 7,5	»	3
» » 7,6 all' 8	»	4
» dall'8,1 all' 8,5	»	5
» » 8,6 al 9	»	6
» dal 9,1 al 9,5	»	7
» » 9,6 al 10	»	8

licenza media:

con giudizio di « buono »	punti	3
» » » « distinto »	»	5
» » » « ottimo »	»	7

scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti	2
» dal 6,6 al 7	»	3
» » 7,1 al 7,5	»	4,30
» » 7,6 all' 8	»	5,60
» dall'8,1 all' 8,5	»	6,90
» » 8,6 al 9	»	8,20
» dal 9,1 al 9,5	»	9,50
» » 9,6 al 10	»	11

Preferenze e parità di merito:

a parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(6109)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di sessantasette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 320, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di sessantasette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1975, registro n. 12 Difesa, foglio n. 12, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di sessantasette sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse:

1. ten. f. Alessandrini Domenico (nato il 6 febbraio 1949) . . . punti 28,783
2. s. ten. f. Morganti Arnaldo (nato il 17 giugno 1950) . . . » 28,400
3. s. ten. c. Ettorre Giovan Battista (nato il 28 marzo 1947) . . . » 28,350
4. s. ten. f. Cortile Luigi (nato il 3 giugno 1946) . . . » 28,316
5. s. ten. f. Marchisio Massimo (nato il 24 agosto 1948) . . . punti 28,233
6. s. ten. f. Quarto Fabio (nato il 22 maggio 1953) . . . » 28,083
7. s. ten. a. Finizio Antonio (nato il 27 gennaio 1949) . . . » 28,066
8. s. ten. f. Colaninno Domenico (nato il 30 ottobre 1950) . . . » 28,033
9. ten. f. Di Cesare Pietro (nato il 18 marzo 1950) . . . » 27,950
10. s. ten. f. Santarlasci Umberto (nato il 20 ottobre 1946) . . . » 27,950
11. s. ten. g. Farinelli Maurizio (nato il 28 settembre 1950) . . . » 27,733
12. ten. g. Vidale Lorenzo (nato l'11 ottobre 1946) . . . » 27,683
13. ten. f. De Feo Gennaro (nato il 20 luglio 1950) . . . » 27,600
14. s. ten. a. Lombardi Pasquale (nato il 23 marzo 1952) . . . » 27,583
15. s. ten. f. Masserotti Benvenuti Brunello (nato il 4 febbraio 1951) . . . » 27,583
16. s. ten. f. Eliseo Pasquale (nato il 5 ottobre 1948) . . . » 27,566
17. s. ten. g. Franci Mauro (nato il 24 agosto 1948) . . . » 27,566
18. ten. g. Iannetta Raffaele (nato il 19 gennaio 1950) . . . » 27,533
19. s. ten. g. Cannistraro Carmelo (nato il 14 agosto 1953) . . . » 27,433
20. s. ten. f. Silvestri Antonio (nato il 5 aprile 1950) . . . » 27,416
21. s. ten. g. Incelli Alberto (nato il 23 ottobre 1950) . . . » 27,383
22. ten. c. Di Stefano Alfredo (nato il 14 aprile 1949) . . . » 27,366
23. s. ten. f. Madaro Pasquale (nato il 14 agosto 1951) . . . » 27,350
24. s. ten. a. Marsala Santino (nato il 16 gennaio 1946) . . . » 27,250
25. s. ten. a. Mianulli Giuseppe (nato il 26 maggio 1948) . . . » 27,250
26. s. ten. g. Semenzato Ermenegildo (nato il 2 agosto 1950) . . . » 27,233
27. ten. f. Guida Emilio (nato il 2 aprile 1947) . . . » 27,200
28. s. ten. a. Coco Tommaso (nato il 18 aprile 1946) . . . » 27,183
29. s. ten. a. Stampete Brizio (nato il 27 agosto 1950) . . . » 27,183
30. s. ten. g. Di Giandomenico Luciano (nato il 30 giugno 1950) . . . » 27,150
31. ten. f. Parisi Giuseppe (nato il 21 giugno 1950) . . . » 27,150
32. s. ten. f. Ceccacci Franco (nato il 2 aprile 1951) . . . » 27,083
33. s. ten. a. Lucianelli Paolo (nato il 26 ottobre 1944) . . . » 27,066
34. s. ten. g. Silvi Luigi (nato il 14 ottobre 1948) . . . » 27,016
35. s. ten. g. Marchini Giancarlo (nato il 4 settembre 1946) . . . » 26,966
36. s. ten. f. Schenk Willibald (nato il 22 febbraio 1950) . . . » 26,933
37. s. ten. g. Bergantino Roberto (nato il 27 gennaio 1953) . . . » 26,916
38. s. ten. f. Ferretti Edoardo (nato il 20 ottobre 1951) . . . » 26,883
39. ten f. Morinelli Antonio (nato il 20 maggio 1949) . . . » 26,866
40. ten. f. Pace Giovanni (nato il 26 marzo 1946) . . . » 26,866
41. s. ten. a. Agostinelli Giuseppe (nato il 4 giugno 1952) . . . » 26,850
42. ten. f. Falzone Roberto (nato il 15 marzo 1949) . . . » 26,850
43. s. ten. f. Lotti Marcello (nato il 4 maggio 1951) . . . » 26,850
44. ten. a. Falcone Carlo Giuseppe (nato il 7 agosto 1947) . . . » 26,833
45. s. ten. g. Pinci Eugenio (nato il 16 agosto 1945) . . . » 26,816

46. s. ten. f. Cerulli Carlo (nato il 5 dicembre 1946)	punti 26,783
47. s. ten. f. Balestri Morgantini Massimo (nato il 10 agosto 1949)	» 26,766
48. s. ten. f. D'Ettorre Bruno nato il 14 agosto 1947)	» 26,766
49. s. ten. f. Lauretta Antonino (nato il 4 marzo 1948)	» 26,766
50. s. ten. f. Vigliano Angelo (nato il 4 ottobre 1950)	» 26,766
51. s. ten. f. Gargaglia Francesco (nato il 24 settembre 1950)	» 26,716
52. s. ten. a. Pacifico Ernesto (nato il 20 aprile 1951)	» 26,716
53. s. ten. f. Senes Franco (nato il 3 giugno 1952)	» 26,666
54. s. ten. f. Negrello Giorgio (nato il 6 novembre 1946)	» 26,650
55. s. ten. c. Ferrante Pio (nato il 16 febbraio 1950)	» 26,583
56. s. ten. f. Fiorito Augusto (nato il 16 agosto 1950)	» 26,566
57. ten. f. Gambardella Riccardo (nato il 21 maggio 1948)	» 26,550
58. s. ten. a. Ive Paolo (nato il 10 agosto 1952)	» 26,550
59. s. ten. a. Alaggia Vincenzo (nato il 16 giugno 1948)	» 26,516
60. ten. f. Troiani Franco (nato il 2 novembre 1948)	» 26,516
61. ten. a. Napoli Giuseppe (nato l'11 marzo 1948)	» 26,483
62. ten. a. Pagano Vincenzo (nato il 23 luglio 1947)	» 26,466
63. s. ten. f. Canale Augusto (nato il 5 gennaio 1950)	» 26,450
64. s. ten. f. Fusco Marcello (nato il 14 ottobre 1952)	» 26,433
65. ten. g. Annicchiarico Alfredo (nato il 26 gennaio 1949)	» 26,416
66. s. ten. c. Romagnoli Francesco (nato il 30 marzo 1952)	» 26,416
67. ten. f. De Cassan Enrico (nato il 19 luglio 1946)	» 26,400
68. s. ten. f. Gustato Guglielmo (nato il 25 dicembre 1948)	» 26,383
69. s. ten. f. Iannaccone Bruno (nato il 23 agosto 1950)	» 26,350
70. s. ten. f. Menotti Giovanni (nato il 20 giugno 1951)	» 26,350
71. s. ten. a Taldini Roberto (nato il 22 maggio 1952)	» 26,350
72. s. ten. g. Carpano Matteo (nato il 30 aprile 1951)	» 26,333
73. ten. g. Sperandii Pasquale (nato il 29 gennaio 1946)	» 26,333
74. s. ten. f. Bono Brunangelo (nato il 20 aprile 1948)	» 26,316
75. ten. a. Scorrano Luigi (nato il 30 ottobre 1948)	» 26,316
76. s. ten. f. D'Annunzio Franco (nato il 19 febbraio 1948)	» 26,300
77. ten. f. Guccione Raffaele (nato il 7 novembre 1943)	» 26,300
78. s. ten. f. Iubini Raffaele (nato il 9 febbraio 1953)	» 26,266
79. ten. a. Buso Luigi (nato il 19 luglio 1947)	» 26,250
80. s. ten. f. Accogli Luca (nato il 31 luglio 1951)	» 26,233
81. ten. f. Bertinotti Ivan (nato il 15 febbraio 1950)	» 26,233
82. s. ten. g. Bolis Cristiano (nato il 5 febbraio 1953)	» 26,233
83. s. ten. a Colombo Aldo (nato il 13 febbraio 1951)	» 26,233
84. s. ten. a. Lombardi Vincenzo (nato il 21 marzo 1952)	» 26,233
85. s. ten. a. Malaguti Carlantonio (nato il 20 aprile 1952)	» 26,233
86. s. ten. f. Mocellin Gian Pietro (nato l'11 settembre 1949)	» 26,233
87. ten. f. Terri Claudio (nato il 22 febbraio 1949)	punti 26,233
88. s. ten. g. Cornacchia Natale (nato il 9 gennaio 1947)	» 26,216
89. s. ten. f. Lecci Luigi (nato il 29 agosto 1951)	» 26,216
90. ten. f. Brusciotti Luciano (nato il 29 ottobre 1949)	» 26,200
91. ten. f. Bordin Renzo (nato il 25 giugno 1949)	» 26,183
92. s. ten. a. Franconetti Tullio (nato l'8 luglio 1948)	» 26,183
93. ten. a. Mascelloni Enrico (nato il 15 luglio 1945)	» 26,183
94. s. ten. f. Palmiotti Pantaleone (nato il 22 ottobre 1947)	» 26,183
95. s. ten. a. Angelini Luigi (nato il 2 agosto 1952)	» 26,166
96. s. ten. a. Blengio Bartolomeo (nato il 19 luglio 1945)	» 26,166
97. s. ten. f. Zappalà Filippo (nato il 5 aprile 1951)	» 26,166
98. s. ten. a. Cesta Eliseo (nato il 24 giugno 1952)	» 26,150
99. s. ten. f. Ricci Nicola (nato il 29 aprile 1950)	» 26,150
100. s. ten. f. Aversa Giuseppe (nato il 17 gennaio 1947)	» 26,133
101. s. ten. f. Privitera Salvatore (nato il 10 febbraio 1946)	» 26,133
102. s. ten. f. Ceripa Vincenzo (nato il 15 gennaio 1950)	» 26,116
103. s. ten. a. Mastroluca Matteo (nato il 4 novembre 1944)	» 26,116
104. s. ten. f. Salvato Gioacchino (nato il 14 novembre 1949)	» 26,116
105. ten. f. Zilli Loris (nato il 30 aprile 1949)	» 26,116
106. ten. c. De Palo Giuseppe (nato il 9 febbraio 1949)	» 26,100
107. s. ten. g. Manzari Giuseppe (nato il 1° dicembre 1952)	» 26,083
108. s. ten. f. Scafati Edoardo (nato il 14 ottobre 1950)	» 26,066
109. s. ten. a. Amadei Mario (nato il 15 settembre 1949)	» 26,000
110. s. ten. a. De Caro Vito (nato il 22 giugno 1947)	. 26,000
111. ten. c. Viggiano Ciriaco (nato il 25 maggio 1949)	» 25,950
112. s. ten. g. Carafa Domenico (nato il 16 aprile 1946)	» 25,933
113. s. ten. f. Gaviano Ivano (nato il 9 giugno 1947)	» 25,900
114. s. ten. f. Candolfi Massimo (nato il 28 settembre 1952)	» 25,883
115. s. ten. f. Curatolo Claudio (nato il 29 aprile 1947)	» 25,866
116. s. ten. f. Marletta Sebastiano (nato il 27 agosto 1947)	» 25,850
117. s. ten. g. Sanna Angelo (nato il 9 marzo 1949)	» 25,850
118. ten. f. Barbagallo Giovanni (nato il 2 agosto 1947)	» 25,816
119. s. ten. a Cardaropoli Giancarlo (nato il 28 luglio 1947)	» 25,816
120. s. ten. f. Congia Carlo (nato il 17 novembre 1948)	» 25,816
121. s. ten. f. Egiziano Giuseppe (nato il 5 marzo 1950)	» 25,800
122. s. ten. a. Filoni Piero (nato il 10 novembre 1949)	» 25,750
123. s. ten. a. De Carlo Sergio (nato il 4 ottobre 1946)	» 25,716
124. s. ten. a Pico Nunzio (nato il 1° maggio 1946)	» 25,650
125. s. ten. a. Di Biase Antimo (nato il 22 luglio 1953)	» 25,633
126. s. ten. a. Verde Mario (nato il 20 settembre 1949)	» 25,600
127. s. ten. f. Viale Giorgio (nato il 9 gennaio 1948)	» 25,600

128. s. ten. f. Perrone Giuseppe (nato il 15 settembre 1952) . punti 25,583
129. ten. a. Menossi Pier Giorgio (nato il 22 aprile 1947) . » 25,550
130. s. ten. f. Pisicchio Armando (nato il 15 aprile 1947) . » 25,550
131. s. ten. g. Ruggiero Ferdinando (nato il 4 gennaio 1948) » 25,533
132. s. ten. f. Anglani Adriano Raffaele (nato il 21 settembre 1948) » 25,516
133. s. ten. f. Ferrigno Leonardo (nato il 26 luglio 1952) . » 25,516
134. ten. f. Delnegro Francesco (nato il 17 agosto 1949) » 25,500
135. s. ten. a. Simeoni Angelo (nato il 12 gennaio 1951) » 25,500
136. s. ten. a. Scarpina Giuseppe (nato il 13 aprile 1952) » 25,466
137. ten. f. Visciani Alfredo (nato il 9 ottobre 1947) » 25,433
138. s. ten. f. Conticello Gaetano (nato il 31 marzo 1951) . . . . » 25,416
139. s. ten. f. Mari Luigi (nato il 13 gennaio 1953) . » 25,416
140. ten. f. Patruno Paolo (nato il 2 luglio 1950) » 25,366
141. ten. f. Camilleri Giosuè (nato il 6 dicembre 1946) » 25,350
142. s. ten. g. Basso Luigi (nato il 26 aprile 1951) » 25,316
143. s. ten. f. Rando Aldo (nato il 4 marzo 1951) » 25,300
144. s. ten. a. Cipolla Giovanni (nato il 23 dicembre 1949) » 25,266
145. s. ten. f. Fabri Eugenio (nato il 12 luglio 1949) » 25,266
146. s. ten. f. Iannalfo Luigi (nato il 28 giugno 1949) » 25,233
147. ten. f. Giovinazzi Leonardo (nato il 29 marzo 1946) . » 25,216
148. s. ten. f. Ruggiero Giuseppe (nato il 10 dicembre 1951) » 25,183
149. s. ten. f. Liverani Massimo (nato il 20 aprile 1950) . » 25,100
150. s. ten. f. Ninfo Antonino (nato il 1° giugno 1951) » 25,100
151. ten. f. Rossi Luciano (nato il 7 gennaio 1949) » 25,083
152. s. ten. f. Fischetti Vincenzo (nato il 10 giugno 1951) » 25,033
153. s. ten. a. La Camera Letterio (nato il 22 settembre 1946) » 25,016
154. s. ten. f. Grimaldi Luigi (nato il 24 luglio 1948) . » 24,933
155. s. ten. f. Sabetta Eufrasio (nato il 9 aprile 1947) . » 24,800
156. s. ten. a. Martucci Michele (nato il 4 giugno 1950) » 24,700
157. s. ten. f. Paladino Vito (nato il 7 marzo 1952) » 24,700
158. s. ten. f. Selva Giovanni (nato il 16 aprile 1950) » 24,666
159. s. ten. f. Aramini Bruno (nato il 4 agosto 1952) . » 24,650
160. s. ten. g. Cirillo Camillo (nato il 18 maggio 1948) » 24,500

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) ten. f. Alessandrini Domenico punti 28,783
2) s. ten. f. Morganti Arnaldo » 28,400
3) s. ten. c. Ettorre Giovan Battista . . » 28,350
4) s. ten. f. Cortile Luigi . » 28,316
5) s. ten. f. Marchisio Massimo . » 28,233
6) s. ten. f. Quarto Fabio » 28,083
7) s. ten. a. Finizio Antonio . . . » 28,066
8) s. ten. f. Colaninno Domenico » 28,033
9) s. ten. f. Santarlasci Umberto (nato il 20 ottobre 1946) . . . . » 27,950
10) ten. f. Di Cesare Pietro (nato il 18 marzo 1950) . . . . punti 27,950
11) s. ten. g. Farinelli Maurizio . . . . » 27,733
12) ten. g. Vidale Lorenzo . . . . . » 27,683
13) ten. f. De Feo Gennaro . . . . . » 27,600
14) s. ten. f. Masserotti Benvenuti Brunello (nato il 4 febbraio 1951) . . . . » 27,583
15) s. ten. a. Lombardi Pasquale (nato il 23 marzo 1952) . . . . » 27,583
16) s. ten. g. Franci Mauro (nato il 24 agosto 1948) . . . . » 27,566
17) s. ten. f. Eliseo Pasquale (nato il 5 ottobre 1948) . . . . » 27,566
18) ten. g. Iannetta Raffaele . . . . . » 27,533
19) s. ten. g. Cannistraro Carmelo . . . » 27,433
20) s. ten. f. Silvestri Antonio . . . . » 27,416
21) s. ten. g. Incelli Alberto . . . . . » 27,383
22) ten. c. Di Stefano Alfredo . . . . » 27,366
23) s. ten. f. Madaro Pasquale . . . . » 27,350
24) s. ten. a. Marsala Santino (nato il 16 gennaio 1946) . . . . » 27,250
25) s. ten. a. Mianulli Giuseppe (nato il 26 maggio 1948) . . . . » 27,250
26) s. ten. g. Semenzato Ermenegildo . . » 27,233
27) ten. f. Guida Emilio . . . . . . » 27,200
28) s. ten. a. Coco Tommaso (nato il 18 aprile 1946) . . . . » 27,183
29) s. ten. a. Stampete Brizio (nato il 27 agosto 1950) . . . . » 27,183
30) ten. f. Parisi Giuseppe (nato il 21 giugno 1950) . . . . » 27,150
31) s. ten. g. Di Giandomenico Luciano (nato il 30 giugno 1950) . . . . » 27,150
32) s. ten. f. Ceccacci Franco . . . . » 27,083
33) s. ten. a. Lucianelli Paolo . . . . . » 27,066
34) s. ten. g. Silvi Luigi . . . . . » 27,016
35) s. ten. g. Marchini Giancarlo . . . » 26,966
36) s. ten. f. Schenk Willibald . . . . » 26,933
37) s. ten. g. Bergantino Roberto . . . » 26,916
38) s. ten. f. Ferretti Edoardo . . . . » 26,883
39) ten. f. Pace Giovanni (nato il 26 marzo 1946) . . . . » 26,866
40) ten. f. Morinelli Antonio (nato il 20 maggio 1949) . . . . » 26,866
41) ten. f. Falzone Roberto (nato il 15 marzo 1949) . . . . » 26,850
42) s. ten. f. Lotti Marcello (nato il 4 maggio 1951) . . . . » 26,850
43) s. ten. a. Agostinelli Giuseppe (nato il 4 giugno 1952) . . . . » 26,850
44) ten. a. Falcone Carlo Giuseppe . . . » 26,833
45) s. ten. g. Pinci Eugenio . . . . . » 26,816
46) s. ten. f. Cerulli Carlo . . . . . » 26,783
47) s. ten. f. Lauretta Antonino (figlio inv. serv.) . . . . » 26,766
48) s. ten. f. D'Ettorre Bruno (nato il 14 agosto 1947) . . . . » 26,766
49) s. ten. f. Balestri Morgantini Massimo (nato il 10 agosto 1949) . . . . » 26,766
50) s. ten. f. Vigliano Angelo (nato il 4 ottobre 1950) . . . . » 26,765
51) s. ten. f. Gargaglia Francesco (nato il 24 settembre 1950) . . . . » 26,716
52) s. ten. a. Pacifico Ernesto (nato il 20 aprile 1951) . . . . » 26,716
53) s. ten. f. Senes Franco . . . . . » 26,666
54) s. ten. f. Negrello Giorgio . . . . » 26,650
55) s. ten. c. Ferrante Pio . . . . . » 26,583
56) s. ten. f. Fiorito Augusto . . . . » 26,566
57) ten. f. Gambardella Riccardo (nato il 21 maggio 1948) . . . . » 26,550
58) s. ten. a. Ive Paolo (nato il 10 agosto 1952) . . . . » 26,550
59) s. ten. a. Alaggia Vincenzo (nato il 16 giugno 1948) . . . . » 26,516
60) ten. f. Troiani Franco (nato il 2 novembre 1948) . . . . » 26,516
61) ten. a. Napoli Giuseppe . . . . . » 26,483
62) ten. a. Pagano Vincenzo . . . . » 26,466
63) s. ten. f. Canale Augusto . . . . » 26,450

64) s. ten. f. Fusco Marcello . punti 26,433
65) ten. g. Annicchiarico Alfredo (nato il 26 gennaio 1949) » 26,416
66) s. ten. c. Romagnoli Francesco (nato il 30 marzo 1952) » 26,416
67) ten. f. De Cassan Enrico » 26,400

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. f. Gustato Guglielmo . punti 26,383
2. s. ten. f. Iannaccone Bruno (nato il 23 agosto 1950) » 26,350
3. s. ten. f. Menotti Giovanni (nato il 20 giugno 1951) » 26,350
4. s. ten. a. Taldini Roberto (nato il 22 maggio 1952) » 26,350
5. ten. g. Sperandii Pasquale (nato il 29 gennaio 1946) » 26,333
6. s. ten. g. Carpano Matteo (nato il 30 aprile 1951) » 26,333
7. s. ten. f. Bono Brunangelo (nato il 20 aprile 1948) » 26,316
8. ten. a. Scorrano Luigi (nato il 30 ottobre 1948) » 26,316
9. s. ten. f. D'Annunzio Franco. (figlio invalido di guerra) . » 26,300
10. ten. f. Guccione Raffaele » 26,300
11. s. ten. f. Iubini Raffaele . » 26,266
12. ten. a. Buso Luigi » 26,250
13. ten. f. Terri Claudio (nato il 22 febbraio 1949) » 26,233
14. s. ten. f. Mocellin Gian Pietro (nato l'11 settembre 1949) » 26,233
15. ten. f. Bertinotti Ivan (nato il 15 febbraio 1950) » 26,233
16. s. ten. a. Colombo Aldo (nato il 13 febbraio 1951) » 26,233
17. s. ten. f. Accogli Luca (nato il 31 luglio 1951) » 26,233
18. s. ten. a. Lombardi Vincenzo (nato il 21 marzo 1952) » 26,233
19. s. ten. a. Malaguti Carlantonio (nato il 20 aprile 1952) » 26,233
20. s. ten. g. Bolis Cristiano (nato il 5 febbraio 1953) » 26,233
21. s. ten. g. Cornacchia Natale (nato il 9 gennaio 1947) » 26,216
22. s. ten. f. Lecci Luigi (nato il 29 agosto 1951) » 26,216
23. ten. f. Brusciotti Luciano » 26,200
24. s. ten. f. Palmiotti Pantaleone (figlio di invalido di guerra) » 26,183
25. ten. a. Mascelloni Enrico (nato il 15 luglio 1945) » 26,183
26. s. ten. a. Franconetti Tullio (nato l'8 luglio 1948) » 26,183
27. ten. f. Bordin Renzo (nato il 25 giugno 1949) » 26,183
28. s. ten. a. Blengio Bartolomeo (nato il 19 luglio 1945) » 26,166
29. s. ten. f. Zappalà Filippo (nato il 5 aprile 1951) » 26,166
30. s. ten. a. Angelini Luigi (nato il 2 agosto 1952) » 26,166
31. s. ten. f. Ricci Nicola (nato il 29 aprile 1950) » 26,150
32. s. ten. a. Cesta Eliseo (nato il 24 giugno 1952) » 26,150
33. s. ten. f. Privitera Salvatore (nato il 10 febbraio 1946) » 26,133
34. s. ten. f. Aversa Giuseppe (nato il 17 gennaio 1947) » 26,133
35. ten. f. Zilli Loris (figlio di invalido di guerra) » 26,116
36. s. ten. a. Mastroluca Matteo (nato il 4 novembre 1944) » 26,116
37. s. ten. f. Salvato Gioacchino (nato il 14 novembre 1949) » 26,116
38. s. ten. f. Ceripa Vincenzo (nato il 15 gennaio 1950) » 26,116
39. ten. c. De Paolo Giuseppe » 26,100
40. s. ten. g. Manzari Giuseppe » 26,083
41. s. ten. f. Scafati Edoardo » 26,066
42. s. ten. a. De Caro Vito (nato il 22 giugno 1947) » 26,000
43. s. ten. a. Amadei Mario (nato il 15 settembre 1949) punti 26,000
44. ten. c. Viggiano Ciriaco » 25,950
45. s. ten. g. Carafa Domenico » 25,933
46. s. ten. f. Gaviano Ivano » 25,900
47. s. ten. f. Candolfi Massimo » 25,883
48. s. ten. f. Curatolo Claudio » 25,866
49. s. ten. f. Marletta Sebastiano (nato il 27 agosto 1947) » 25,850
50. s. ten. g. Sanna Angelo (nato il 9 marzo 1949) » 25,850
51. s. ten. a. Cardaropoli Giancarlo (nato il 28 luglio 1947) » 25,816
52. ten. f. Barbagallo Giovanni (nato il 2 agosto 1947) » 25,816
53. s. ten. f. Congia Carlo (nato il 17 novembre 1948) » 25,816
54. s. ten. f. Egiziano Giuseppe » 25,800
55. s. ten. a. Filoni Piero » 25,750
56. s. ten. a. De Carlo Sergio » 25,716
57. s. ten. a. Pico Nunzio » 25,650
58. s. ten. a. Di Biase Antimo » 25,633
59. s. ten. f. Viale Giorgio (nato il 9 gennaio 1948) » 25,600
60. s. ten. a. Verde Mario (nato il 20 settembre 1949) » 25,600
61. s. ten. f. Perrone Giuseppe » 25,583
62. s. ten. f. Pisicchio Armando (nato il 15 aprile 1947) » 25,550
63. ten. a. Menossi Pier Giorgio (nato il 22 aprile 1947) » 25,550
64. s. ten. g. Ruggiero Ferdinando » 25,533
65. s. ten. f. Anglani Adriano Raffaele (nato il 21 settembre 1948) » 25,516
66. s. ten. f. Ferrigno Leonardo (nato il 26 luglio 1952) » 25,516
67. ten. f. Delnegro Francesco (nato il 17 agosto 1949) » 25,500
68. s. ten. a. Simeoni Angelo (nato il 12 gennaio 1951) » 25,500
69. s. ten. a. Scarpina Giuseppe » 25,466
70. ten. f. Visciani Alfredo » 25,433
71. s. ten. f. Conticello Gaetano (nato il 31 marzo 1951) » 25,416
72. s. ten. f. Mari Luigi (nato il 13 gennaio 1953) » 25,416
73. ten. f. Patruno Paolo » 25,366
74. ten. f. Camilleri Giosuè » 25,350
75. s. ten. g. Basso Luigi » 25,316
76. s. ten. f. Rando Aldo » 25,300
77. s. ten. f. Fabri Eugenio (nato il 12 luglio 1949) » 25,266
78. s. ten. a. Cipolla Giovanni (nato il 23 dicembre 1949) » 25,266
79. s. ten. f. Iannalfo Luigi » 25,233
80. ten. f. Giovinazzi Leonardo » 25,216
81. s. ten. f. Ruggiero Giuseppe » 25,183
82. s. ten. f. Liverani Massimo (nato il 20 aprile 1950) » 25,100
83. s. ten. f. Ninfo Antonino (nato il 1° giugno 1951) » 25,100
84. ten. f. Rossi Luciano » 25,083
85. s. ten. f. Fischetti Vincenzo » 25,033
86. s. ten. a. La Camera Letterio » 25,016
87. s. ten. f. Grimaldi Luigi » 24,933
88. s. ten. f. Sabetta Eufrasio » 24,800
89. s. ten. a. Martucci Michele (nato il 4 giugno 1950) » 24,700
90. s. ten. f. Paladino Vito (nato il 7 marzo 1952) » 24,700
91. s. ten. f. Selva Giovanni » 24,666
92. s. ten. f. Aramini Bruno » 24,650
93. s. ten. g. Cirillo Camillo » 24,500

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1976
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 129

(5809)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Nomina di due membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 15 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1975, registro n. 19 Interno, foglio n. 206, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane;

Visto il decreto 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1975, registro n. 22 Interno, foglio n. 280, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione di cui sopra membri aggiunti per gli esami di lingue estere e accertatone il possesso dei requisiti di legge da parte dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane;

Decreta:

La prof.ssa Renate Kraus e la prof.ssa Nicole Rzewski sono aggregate alla commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue estere.

Alle suddette, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo quanto previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1976
Registro n. 9 Interno, foglio n. 386

(6140)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista per le operazioni di sorteggio dei professori universitari e dei primari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per primari ed aiuti ospedalieri di psichiatria, sessione relativa all'anno 1975.

Il Ministro per la sanità comunica che il giorno 5 giugno 1976, alle ore 10,30, si riunirà presso la Direzione generale degli ospedali la speciale commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per le operazioni di sorteggio dei professori universitari e dei primari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per primari ed aiuti ospedalieri di psichiatria, sessione relativa all'anno 1975, operazioni che non sono state effettuate nella data indicata nel precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976.

(6666)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 aprile 1976, n. **34.**

Norme per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1975, n. 75, in favore dei lavoratori licenziati dall'Eternit-Sicilia di Siracusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 17 *aprile* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste dall'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 75, decorreranno a partire dal mese successivo a quello nel quale ciascuno degli aventi diritto avrà cessato di godere del trattamento speciale di disoccupazione erogato dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 aprile 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

(5864)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1976, n. **18.**

Bilancio di previsione della regione dell'Umbria per lo esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

(6202)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1976, n. **19.**

Legge regionale 22 gennaio 1975, n. 6: Ulteriore aumento stanziamento per contributi alle scuole materne per lo anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 5 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità della legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45 ed in deroga alla legge regionale 22 gennaio 1975, n. 6, è autorizzata, limitatamente all'anno 1975, l'ulteriore spesa di lire 30 milioni da imputare al cap. 2300 « Spese e contributi per il funzionamento delle scuole materne ».

All'onere suddetto si fa fronte — ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — con pari disponibilità esistente sul cap. 1900 « Assegni post-sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico » del bilancio dell'esercizio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 30 aprile 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 marzo 1976 (atto n. 182) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 28 aprile 1976.

(6203)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1976, n. 20.

Adozione di provvedimenti diretti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 12 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

In attuazione dell'art. 20 dello statuto ed in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale, la Regione, per le materie di competenza, eroga contributi a favore dei comitati regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, operanti in Umbria e aderenti alle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, per l'attuazione di iniziative volte alla promozione, propaganda, organizzazione, assistenza e tutela della cooperazione.

Art. 2.

Con decreto del presidente della giunta regionale è istituita presso la giunta regionale la consulta regionale sulla cooperazione così composta: presidente della giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente, otto membri eletti dal consiglio regionale, su designazione delle organizzazioni nazionali rappresentative del movimento cooperativo, sei in rappresentanza della Regione eletti dal consiglio regionale con voto limitato a quattro e uno rispettivamente per l'Ente di sviluppo nell'Umbria, per la Sviluppumbria e per il CRURES, designati dai rispettivi consigli di amministrazione.

Art. 3.

La consulta regionale sulla cooperazione ha i seguenti compiti:

studia il fenomeno della cooperazione nelle cause e negli effetti che determina nell'economia regionale;

formula proposte e pareri sugli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione in tema di cooperazione;

esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi con competenza in materia di cooperazione al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse.

Art. 4.

Per ottenere i contributi, i comitati regionali di cui all'art. 1, debbono presentare domanda indirizzata al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando alla stessa:

a) il programma relativo alle iniziative che si intendono intraprendere con la specificazione delle relative modalità di attuazione;

b) il preventivo analitico di spesa.

Art. 5.

La giunta regionale, sentita la consulta regionale di cui all'art. 2, assegna i contributi e ne determina l'entità sulla base degli indirizzi generali e settoriali della programmazione regionale.

Art. 6.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre 1976, una relazione sullo stato di attuazione della iniziativa e il consuntivo delle spese sostenute.

In caso di mancata presentazione della relazione nel termine, o di irregolarità della stessa, il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale e sentita la consulta regionale di cui all'art. 2.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 100 milioni con imputazione al cap. 2570, di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1976, denominato « Contributi a favore del movimento cooperativo » e ad essa si farà fronte — ai sensi e per gli effetti della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — con quota della disponibilità esistente al cap. 4710 « Rate ammortamento di mutui passivi » del bilancio dell'esercizio 1975.

Per gli anni successivi l'entità della spesa ed i relativi mezzi di finanziamento saranno stabiliti con le leggi di bilancio.

Art. 8.

La rata di ammortamento del mutuo iscritta nel bilancio dell'esercizio 1975 ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 58, è dichiarata non più necessaria nell'esercizio medesimo per lo scopo previsto, e pertanto si dispone il suo utilizzo per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, nonché la sua iscrizione nel bilancio dell'esercizio successivo a quello finale indicato dalla suddetta legge autorizzativa di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 5 maggio 1976

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 aprile 1975 (atto n. 1545) e l'1 aprile 1976 (atto n. 201) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 3 maggio 1976.

(6204)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761440)